

TORNATA DEL 20 MARZO 1849

(al tocco dopo il mezzodi)

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Continuazione della discussione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza — Giuramento del deputato Arese — Rinvio della tornata alle otto della sera.*

La tornata è aperta alle ore 1 e 1/2.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL PRESIDENTE. Se la Camera stima di votare il sotto-emendamento Bargnani, io lo metterò ai voti. Esso è concepito in questi termini:

« Dovrà l'assessore istruttore nello spazio di tre giorni fare il rapporto, » ecc.

BROGLIO. L'emendamento del deputato Brofferio portava una serie di cautele, di guarentigie, di termini, cui dovrebbe attenersi il tribunale nel fare le procedure. Il deputato Bargnani, sotto-emendando l'emendamento Brofferio, allargava il primo termine, che era di 24 ore, e lo portava a 3 giorni.

La Commissione, per le ragioni già addotte, che cioè, secondo lei, le grandi guarentigie sono dedotte dalle viscere stesse della libertà, e consistono nella stampa, nel diritto di petizione e d'interpellanza al Parlamento, sempre aperto, come respinse l'emendamento del deputato Brofferio, così naturalmente respinge questo sotto-emendamento del deputato Bargnani.

BROFFERIO. Osserva il deputato Broglio essere sufficiente a difendere la libertà individuale la permanenza della Camera; io rispondo che la permanenza della Camera non potrà mai impedire che un innocente, per atto arbitrario e per abuso di potere arrestato, stia 10, 15, 20 giorni ed anche più mesi in carcere. Che cosa potrà fare l'accusato dal fondo del suo carcere? Potrà con molte difficoltà ricorrere alla Camera. E la Camera quando e come provvederà? Dopo molte settimane, quando il ricorso del carcerato sarà messo all'ordine del giorno, la Camera potrà ordinarne la trasmissione al Ministero, e così dopo molti e molti indugi il ricorso del prigioniero si troverà in mano di chi ne ordinava l'arresto. E così la sentenza dell'arresto dovrà pronunciarsi da colui che già pronunciava in senso contrario.

Quindi la Camera non può nè impedire, nè riparare la detenzione e molto meno l'arresto di un innocente.

Più di un deputato parve credere che le precauzioni giudiziali da me suggerite per proteggere i detenuti fossero una innovazione legislativa.

Leggerò gli articoli del Codice perchè vegga la Camera che il mio emendamento è fondato nelle patrie leggi.

« Art. 210. Qualunque imputato che sarà stato arrestato in forza di un mandato di cattura, o che si presenterà avanti

il giudice d'istruzione sia volontariamente, sia in seguito a mandato di comparizione, sarà interrogato immediatamente nelle ventiquattro ore al più tardi, » ecc.

Da quest'articolo si vede come il legislatore accordi il termine di 24 ore al giudice per interrogare l'inquisito. Quindi io non fo che abbreviare questo termine col prescrivere un interrogatorio immediato.

« Art. 224. L'assessore istruttore deve fare rapporto coll'intervento dell'avvocato fiscale, al quale dovranno prima comunicarsi gli atti del processo, acciò faccia nel più breve termine le opportune istanze; quest'ultimo però non assisterà alla votazione. »

« Art. 227. Se il fatto non costituisce un reato, o non risultano indizi sufficienti di reità contro l'imputato, o l'azione penale è prescritta od altrimenti estinta, la Camera di consiglio lo enuncierà espressamente nell'ordinanza colla quale dichiarerà che non vi è luogo a procedimento; e se l'imputato fosse stato arrestato, verrà posto in libertà. »

È prescritto in questo articolo all'assessore istruttore di fare rapporto, una volta almeno ogni settimana, delle cause di cui gli è devoluta l'istruzione; la qual cosa vuol dire che è in sua facoltà di riferire piuttosto una che un'altra causa, con quella discreta distribuzione di cose di cui saranno giudici il suo senno e la carità sua. Io invece vorrei che, quando si tratti di un arrestato in via politica, l'istruttore provveda nel termine di 24 ore al rapporto dal Codice prescritto per abbreviare le torture di un innocente.

Questo è il senso del mio emendamento.

CORNERO G. B. Io riprodurrò le osservazioni fatte questa mattina.

Il sotto-emendamento del deputato Bargnani, come tutto il resto dell'emendamento del deputato Brofferio, non tenderebbero (mi scusino l'espressione) se non che a confondere le cose; mentre, essendo dopo il primo interrogatorio l'arrestato sottoposto alle regole ordinarie, noi troviamo nelle regole ordinarie l'adequato andamento per le materie e per la maggiore speditezza a favore dell'accusato; quando che, cominciando a variare la regola in una parte, si scompiglierebbero tutte le altre disposizioni; e diffatti andiamo all'articolo 210:

« Qualunque imputato che sarà arrestato, sarà interrogato immediatamente, e nelle 24 ore al più tardi. »

Questo è prescritto nel progetto del Ministero e della Commissione; quindi poi è interrogato nell'istessa maniera che desidera l'onorevole Brofferio; è inutile perciò di ripeterlo in un emendamento.

Quando poi è interrogato, andiamo all'art. 224 :

« L'assessore istruttore dovrà fare il rapporto una volta almeno ogni settimana. »

La Commissione, per far più presto, adottò di agire *colla massima sollecitudine*, la qual cosa può valere di raccomandazione; d'altronde non può farsi altrimenti; teniamoci pure all'art. 224; chi debba fare il rapporto: *il rapporto si farà in Camera di consiglio*; si vuole fissare a tre giorni: è troppo poco, perchè lasciando un po' di latitudine si può regolare secondo le circostanze, si può fare più presto se sarà il caso; ma questa è necessaria, bisogna fare la comunicazione al fisco, bisogna che dia le sue conclusioni; se si prescrive un rapporto più sollecito, si farà cosa che non presenterà alcun risultato.

Più il deputato Brofferio vorrebbe che, al momento che si fa il rapporto alla Camera di consiglio del tribunale, essa decidesse di due cose l'una: o rimandare l'arrestato se non si trova elemento d'accusa, oppure inviarlo avanti ai tribunali competenti per essere giudicato; ma può essere che non sia il caso di adottare nè l'una nè l'altra di queste due disposizioni; per esempio può arrivare il caso che l'accusa manchi ancora di elementi, i quali si veggano in corso da esigere una ulteriore istruttoria; siechè, ripeto, lasciando le disposizioni tali e quali, si farà sempre quanto occorra di meglio sì nell'interesse dell'arrestato che in quello della giustizia.

IL PRESIDENTE. Invito il deputato Arese a prestare il giuramento.

ARESE presta il giuramento.

IL PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, metto ai voti l'emendamento Bargnani.

(Non è approvato.)

Rimane ora da porsi ai voti l'emendamento del deputato Brofferio.

(Non è approvato.)

Il deputato Chiarle avendo presentato un emendamento, ne do lettura :

« Seguita la rimessione, il giudice d'istruzione e la Camera di consiglio dovranno, a preferenza d'ogni altro processo in corso ed in via d'urgenza, tosto iniziare e portare a compimento nel più breve termine possibile i giudizi riguardanti le contravvenzioni al disposto della presente legge. »

CHIARLE. Io non abuserò dei momenti preziosissimi della Camera ora che le esigenze della guerra c'impongono più gravi e stretti doveri, ora che molte, importanti ed urgenti leggi riguardanti l'esercito e le cose di finanze attendono la più pronta e sollecita sanzione nostra; sarò quindi brevissimo.

Non è mestieri che io dica come, amatore sincero e caldissimo di libertà, molto a malincuore io m'induca a concedere poteri che tendono a menomarla, infrenarla o sospenderla. Ma la legge suprema della pubblica salvezza, ora che la guerra è dichiarata e forse già sono riprese le ostilità, ora che l'eterno nemico d'Italia ci assale non colle sole armi dei generosi, ma colle arti subdole del tradimento e dello spionaggio il più astuto, nelle quali l'Austriaco è sublime maestro; ora che mi consta per fatti recentissimi come tenti colla corruzione e col tradimento di portare lo scompiglio nelle case nostre; e fra i molti fatti recenti basti l'accennare ad un tentativo ora son due giorni fatto, di abbruciar per opera d'infami traditori il piccol ponte di legno sulla Sesia, che sta prima di arrivare a quello in pietra nelle circostanze di Vercelli, al momento in cui stavano per attraversare le prodi nostre falangi; ora, dico, una suprema necessità m'impone il dovere di sacrificare per un momento sull'altare della pa-

tria una parte delle costituzionali franchigie, e poi riprenderle fra breve meglio consolidate e tornate a vita più duratura, perpetua. E a questo prezioso abbandono mi conforta la fiducia che io ripongo pienissima nel carattere, nelle politiche opinioni e nella lealtà del signor ministro dell'interno. E ciò io dico senza timore d'incontrare nota di piaggiatore degli uomini che sono al potere, imperocchè ho già dimostrato e dimostrerollo meglio in appresso come io non sia ministeriale per sistema, ma per convinzione, e delle opere dei ministri solo mi faccia sostenitore quando rispondono all'aspettazione ed ai bisogni della nazione. Ciò nullameno non reputo mai troppe le cautele in cose di tanta importanza, e tanto più quando queste tendono a diminuire il pericolo della sospensione delle franchigie, senza restringere menomamente l'azione governativa. Ed è appunto a questo doppio scopo diretto l'emendamento da me proposto.

Io riconosco giusta in massima la proposta dell'onorevole deputato Brofferio, ma non potrei accettarla come venne da lui formolata, nè come venne sotto-emendata dall'onorevole deputato Bargnani. La massima di abbreviare per quanto è possibile il tempo dell'arresto preventivo, e di affrettare la decisione de' magistrati nei casi speciali che si riferiscono alla presente legge, io l'ammetto; ma in ciò dire diversifica il mio emendamento da quello del deputato Brofferio e da quello dell'onorevole Bargnani testè reietti, chè io non assegno termine fisso e determinato ai tribunali, ed è dall'assegnazione del termine che potrebbe venir paralizzata ed in molti casi distrutta affatto l'efficacia della legge stessa. Imperocchè sarebbe con una mano concedere e coll'altra ritogliere il donato. Coll'assegnare al giudice istruttore un termine di 24 ore o di tre giorni per fare la relazione alla Camera di consiglio, si distruggerebbe in molti casi l'effetto della legge.

Il signor ministro dell'interno ha fatto molto opportunamente avvertire potere occorrere il caso che il Governo avesse nelle mani documenti atti a chiarire reo o di cospirazione o di spionaggio l'individuo che fosse arrestato a Ciampieri, Genova ed in altre città distanti, e sarebbe allora impossibile ricevere nelle 24 ore l'avviso dell'arresto e trasmettere i documenti abbastanza in tempo perchè il giudice istruttore potesse nel breve termine assegnato procedere ai necessari incumbenti che devono porre in grado la Camera del consiglio di decidere se si faccia o no luogo all'accusa. E quando gli stessi documenti si riferissero a più arrestati in diverse città distanti l'una dall'altra, e quando si dovessero esaminare testimoni non presenti nel luogo dove risiede il tribunale, e quando l'individuo è arrestato in un luogo dove non vi è tribunale, in tutti questi casi, dico, si renderebbe illusoria la facoltà concessa colla presente legge. Che se voi prolungate il termine a dieci o quindici giorni, io vi dico che o voi concederete troppo o troppo poco. Troppo, perchè farete facoltà ai magistrati di sospendere per tutto questo tempo gli atti del procedimento se così loro aggrada; troppo poco, nei casi in cui, per la complicazione degl'incumbenti da compiersi a grandi distanze e per la gravità dell'imputazione, per esempio di cospirazione contro lo Stato con molte ramificazioni, richiederebbersi un tempo maggiore di quello assegnato.

A tutti questi inconvenienti ripara il mio emendamento, e provvede ad un tempo perchè l'istruttoria e la decisione dei giudizi riguardanti gli arresti seguiti in forza della presente legge si compiano colla massima celerità, entro 24 ore se è possibile, entro tre giorni o più, ma sempre nel minor termine possibile. Questa disposizione avrebbe per iscopo di

togliere ai magistrati l'arbitrio di prolungare sotto un pretesto e a loro beneplacito, e secondo la natura delle loro opinioni politiche, l'arresto di un individuo prima che si riconosca se sia fondato o no, e non renderebbe illusoria l'efficacia della legge quanto all'azione governativa.

La ragione poi per cui sembra opportuno che i magistrati abbiano, a preferenza di ogni altro processo in corso, ad occuparsi di quelli relativi alla presente legge, è evidente. Gli altri arresti, o riguardano individui sorpresi in flagrante delitto, o vengono ordinati dai magistrati dopo cognizione di causa e regolare procedimento, e, tanto in un caso che nell'altro, molto più probabile, per non dire quasi certa, è la colpevolezza dell'arrestato. Ma per gli arresti preventivi non havvi eguale guarentigia, ed è in questo senso giusto ed opportuno che i relativi giudizi si compiano tosto ed a preferenza dei primi. Io spero perciò che il Ministero e la Commissione vorranno accettare questo emendamento, che, sanzionando una maggiore cautela, e giustissima, non incaglia nè menoma l'efficacia della legge e della straordinaria facoltà che gli si concede in forza della medesima.

IL PRESIDENTE. Io domanderò se l'emendamento del deputato Chiarle sia appoggiato.

(È appoggiato.)

SIOTTO-PINTOR, relatore. La Commissione accetterà volentieri l'emendamento del deputato Chiarle, se egli sarà cortese di allegare un motivo il quale dimostri che nel suo emendamento si contenga più di ciò che racchiudono le parole della Commissione: *colla massima sollecitudine*; ma siccome la Commissione non è di ciò persuasa, perciò persiste nella sua redazione.

CHIARLE. L'aggiunta fatta nel mio emendamento consiste in questo, che io vorrei che i tribunali dovessero occuparsi a preferenza d'ogni altro processo in corso e in via d'urgenza, di quelli che sono relativi alle contravvenzioni al disposto della legge di cui si tratta, quando che la Commissione avrebbe nel precedente paragrafo solo aggiunta la frase: *colla massima sollecitudine*.

SIOTTO-PINTOR, relatore. *Colla massima sollecitudine* vuol dire lo stesso.

IL PRESIDENTE. Dimanderò se la Camera vuole adottare quest'emendamento.

(Non è adottato.)

Ci rimane dunque a votare il paragrafo della legge come è stato presentato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Adesso viene in discussione quella porzione di paragrafo, sì del deputato Brofferio che del deputato Boncompagni, che riguarda le punizioni di quegli agenti che avessero male arrestato.

SIOTTO-PINTOR, relatore. Tutte queste aggiunte sono abbastanza comprese nelle disposizioni del diritto comune. La responsabilità del Ministero non è mai esclusa, e la legge stessa che discutiamo ne segna abbastanza i termini. Dunque l'esprimerlo non farebbe che apporre una certa taccia di sfiducia nel Ministero, il quale non la merita certamente.

CORNERO G. B. Io aggiungerò all'osservazione fatta dal mio collega, che la distinzione ieri dimostrata tra l'arresto eseguito dagli agenti subalterni senza alcun ordine del Ministero e l'arresto seguito d'ordine del Ministero risolverebbe tutte le difficoltà. Diffatti, se l'arresto è eseguito da un agente subalterno senza ordine del Ministero, provvede immediatamente l'art. 241 del Codice penale; se l'arresto è eseguito d'ordine del Ministero, allora cade a discutersi la responsabilità dei ministri.

Nel primo caso agli agenti subalterni, che così agiscono senza far constare di un ordine del Ministero, provvede senz'altro il diritto comune a cui l'articolo del progetto si riferisce, sicchè non vi è bisogno di provvidenza. Se poi si tratta della responsabilità dei ministri per loro stessi, è inutile di venire oggidì a chiedere l'applicazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto; l'art. 36 dice: « Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini d'alto tradimento, e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati. » L'art. 47 dice: « La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re e di tradurli dinanzi all'alta Corte in giudizio. » A che serve pertanto discutere quest'oggi e far delle aggiunte al progetto di legge? Quando verrà il caso degli agenti subalterni, abbiamo già detto che la legge provvede; quando verrà il caso di discutere la responsabilità dei ministri, lasciamo alla Camera dei deputati che faccia ella stessa, occorrendo, l'accusa. Ad ogni modo è affatto inutile prendere una disposizione in quest'oggi.

BONCOMPAGNI. Siccome la Commissione ha dichiarato che il mio emendamento si contiene implicitamente nel progetto di legge, e siccome io aderisco interamente ai principii espressi dai commissari, così ritiro il mio emendamento. (Bravo! bravo!)

IL PRESIDENTE. Il deputato Boncompagni avendo ritirato il suo emendamento, non resta che a votare sopra quello del deputato Brofferio.

BROFFERIO. Quando proponeva l'emendamento di cui si tratta, io rappresentava alla Camera come ben sapessi che già nel Codice fosse provveduto contro i reati di abuso di potere e di atti arbitrari, e solo aggiungeva quelle poche linee alla legge, acciocchè suonasse come un ricordo salutare all'orecchio di coloro che dovevano eseguirla ed acciocchè servisse di qualche giustificazione al rigoroso provvedimento della Camera.

Un ricordo per gli altri e una giustificazione per noi, credetelo, o signori, non saranno opera nè inutile, nè svantaggiosa.

IL PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se intende adottare il paragrafo aggiunto dal deputato Brofferio, il quale dice: *Nel caso che, ecc. (Vedi sopra)*

(Non è adottato.)

Passeremo alla discussione del terzo paragrafo del progetto.

BERTINI B. Ho chiesta la parola per proporre una uniformità di redazione. È detto nel primo paragrafo:

« Durante il termine stabilito colla presente legge, è concessa al Governo la facoltà, » ecc. E quindi al terzo paragrafo: « È parimente *accordata* durante il detto termine. » Poi al paragrafo quarto si dice: « È infine concessa al Governo la facoltà, » ecc.

Io proporrei che si mettesse *concessa* anche al paragrafo terzo, invece di *accordata*, per la uniformità.

IL PRESIDENTE. Chiederò se sia appoggiata la proposta del deputato dottore Bertini.

(Non è appoggiata.)

Metto dunque ai voti il paragrafo quale fu proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Leggo il paragrafo quarto:

« È infine concessa al Governo, sempre durante il detto termine, l'autorità di rinviare ai rispettivi loro paesi nativi tutti i mendicanti e vagabondi dello Stato, sottoponendoli colà alla sorveglianza della sicurezza pubblica, oppure di farli ricoverare, quando lo stimi, negli appositi stabilimenti pubblici. »

BIANCHERI. Sarò brevissimo nel mio dire per spiegare alla Camera l'emendamento che io proporrei intorno a quest'ultimo alinea dell'art. 1°.

Quest'ultimo alinea riflette esclusivamente quei regnicoli che potessero annoverarsi fra i vagabondi ed i mendicanti. A me pare che l'articolo come è concepito tanto nel progetto del signor ministro quanto in quello della Commissione non ottenga lo scopo che si propone, imperocchè, prescrivendosi ivi che il Governo sia in facoltà di rinviare nei paesi nativi tutti questi individui, non s'impedirebbe punto che possano rendersi egualmente nocivi alla società ed alla pubblica sicurezza di quello che lo sieno nei luoghi in cui si trovano oggidi; anzi, siccome questi individui appartengono per lo più a paesi piccoli che non offrono risorse nè lavoro di sorta alcuna, e si troverebbero perciò esposti e ridotti in condizione tale da rendersi anche più infesti alla società ed allo Stato, io intenderei dividere questi vagabondi e mendicanti in tre classi: in quelli cioè che possono per la loro età e per la loro complessione essere abili al servizio militare; in quelli altri che, quantunque atti a prestare l'opera loro materiale, non sono però tali da potersi arruolare sotto le bandiere; e in una terza classe coloro che, o per infermità, o per deformità di corpo, possono essere inabili a procacciarsi il necessario sostentamento.

Proporrei quindi per emendamento a quest'ultimo alinea che si dicesse, laddove è detto: « Infine è concesso al Governo, sempre durante il detto termine, l'autorità di rinviare ai rispettivi loro paesi nativi tutti i mendicanti e vagabondi dello Stato, » io vorrei, dico, che si aggiungesse: « sotto la sorveglianza delle rispettive autorità di pubblica sicurezza, prescrivendo loro che i medesimi vengano impiegati in stabile lavoro qualora siano abili, oppure vengano ricoverati in appositi stabilimenti pubblici ove siano invalidi e inabili. »

Aggiungerei poi un altro alinea allo stesso articolo così concepito:

« Coloro fra detti mendicanti e vagabondi che sono atti al servizio militare potranno sottrarsi alle misure di rigore di cui nell'alinea precedente con arruolarsi sotto le bandiere. »

In questo modo a me pare che si provvederebbero i mezzi di sussistere a tutti quelli che ne abbisognano.

In quanto poi a quelli che per infermità o deformità non sono in grado di procacciarsi il necessario sostentamento, si provvederebbe facendoli ricoverare negli appositi stabilimenti.

Finalmente si provvederebbe per quelli che per la loro età e per la loro complessione sono in grado di prestar il servizio militare, lasciando in loro facoltà di sottrarsi dalle pene contro di essi stabilite mediante il loro arruolamento sotto le bandiere.

In questo modo si otterrebbe anche un altro non spregievole vantaggio nelle attuali circostanze, quello cioè di accrescere le forze destinate a fare la guerra che adesso si combatte.

A questo riguardo io credo che non vi debba essere nessuna difficoltà, in quanto che, lasciando l'articolo nei termini in cui è concepito, non solo non si conseguirebbe lo scopo che pare siasi voluto raggiungere, ma anzi si andrebbe incontro ad un inconveniente gravissimo, che è quello di rimandare nei propri paesi degl'individui, privandoli così di ogni mezzo di sussistenza e di ogni sorta di lavoro, e dove per conseguenza verrebbero esposti a commettere più che mai delle vie di fatto contrarie alla pubblica sicurezza ed al bene della società.

Conseguentemente io credo che questo emendamento possa meritare l'approvazione della Camera.

IL PRESIDENTE. Domanderò dunque se l'emendamento proposto dal deputato Biancheri sia appoggiato. (È appoggiato.)

BROGLIO. Le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Biancheri sarebbero utilissime se si trattasse di fare una legge stabile ed organica sulla mendicizia e sul vagabondaggio, e sarebbero pure opportunissime se colla legge attuale s'intimasse al Governo di trattare i mendicanti e i vagabondi in un dato modo. Ma attualmente si tratta soltanto di fare una legge momentanea di pubblica sicurezza; nè si intima al Governo, bensì gli viene accordata una facoltà pel caso che, per le contingenze politiche, trovasse opportuno di allontanare da questo o quel luogo dove si fossero accumulati e dove si mostrassero pericolosi questi mendicanti e questi vagabondi, gli si accorda, dico, la facoltà ed il diritto di mandare queste persone al paese nativo; se si presenteranno le difficoltà poco anzi accennate saggiamente dall'onorevole Biancheri, senza dubbio il Governo ne terrà calcolo, e le sue disposizioni saranno subordinate a queste medesime circostanze. Ma dal momento che si tratta di provvedere unicamente per un termine breve alla sicurezza pubblica, crederei inopportuno per ora che la Camera volesse stabilire norme generali sulla mendicizia e sul vagabondaggio.

SIOTTO PINTOR, relatore. L'emendamento che vi è stato testè proposto suppone nel Governo la facoltà di costringere al lavoro. Io non ammetto quel diritto, epperò respingo l'emendamento.

BIANCHERI. Osservo alla Camera che se dagli onorevoli preopinanti si è combattuta la prima parte del mio emendamento concernente l'obbligo del Governo che prende disposizioni coercitive contro i mendicanti e vagabondi, di procurar loro del lavoro, acciò non trascorran a cattive azioni, non si è però risposto alla seconda parte, a quella cioè che lasciava in facoltà degl'individui abili al servizio militare di esimersi dalle punizioni comminate dal progetto arruolandosi sotto le regie bandiere.

Tutti sanno che, dopo le ultime disposizioni date dal Governo, molti di costoro che erano ritenuti nelle case di lavoro e di correzione furono rimessi in libertà, e si trovano ora nei paesi e nelle città più popolate moltissimi di questi individui che pur sono abili a prestare il loro braccio per la difesa della patria; ora, se si prendessero, come propone la legge stessa, delle misure per confinarli in certi e determinati luoghi, costoro preferirebbero certamente di prestare il servizio militare.

Io non vedo adunque come si possa rigettare questa seconda parte del mio emendamento da cui si otterrebbe un duplice vantaggio, quello cioè di togliere questi individui dai paesi e dalle città in cui stanno vagando e commettendo delitti, e si aumenterebbero per altra parte le forze che devono combattere il nostro nemico.

Non vedo adunque che alcuna delle ragioni che si sono addotte in contrario valga ad escludere la giustizia dell'emendamento da me proposto, motivo per cui non posso a meno d'insistervi.

QUAGLIA. Dal momento che ciascuno ammette in principio che la milizia è dovere di ogni buon cittadino, io ripeto sia innegabile che essa è professione d'onore, la quale respinge ogni assegnazione nel suo seno quasi come per punizione, come sarebbe nel caso nostro rispetto ai mendicanti ed ai vagabondi. Per conseguenza io credo non solo che non debbano essere costretti ad arruolarsi nei corpi, ma anzi che

debbano essere respinti gl'individui mal notati o di dubbia riputazione, come non meritevoli di una missione richiesta dalla società per la difesa della patria, e alla quale concorrono le condizioni tutte dei cittadini poveri o ricchi, ma sempre onorati.

MOIA. Credo che non sia necessario di aggiungere di più a quello che ha detto il deputato Broglio. Vorrei che la Camera rammentasse che si tratta di una legge di sicurezza e non di una legge che riguardi l'intera classe dei mendicanti e dei vagabondi, ma solo di quelli che saranno personalmente sospetti al Governo. Si sa che alcune spie di basso ceto s'introducono, per questo appunto che cadono in questo ceto, più facilmente sotto le spoglie di mendicanti. Del resto, quanto a quello che riguarda il servizio militare, vi è una legge che obbliga tutti quelli che vi sono tenuti; esistendovi dunque questa legge, non si può in altro modo, quantunque indiretto, obbligare qualche individuo, mentre la legge diretta non lo obbliga.

BALBO. L'emendamento proposto non porta un obbligo ma una facoltà di arruolarsi.

Ora, o questa facoltà è data ai cittadini onorati che già l'hanno, ovvero si vuol dare ad uomini inquisiti o in qualche modo disonorati, e allora l'armata non può volerli.

Mi pare adunque che questo emendamento sia compiutamente inutile, perchè non dà se non una facoltà già esistente.

IL PRESIDENTE. Invito il deputato Biancheri a formulare per iscritto il suo emendamento, perchè così a memoria non potrei proporlo alla votazione della Camera.

BIANCHERI. Veramente, proponendo questo emendamento, mi parve che non potesse incontrare difficoltà dal momento che si trattava di raggiungere più efficacemente lo scopo della legge medesima; ma dal momento che la Commissione non ha creduto di aderirvi, e che d'altronde non è tolto a questi individui di potersi arruolare sotto le regie bandiere per prestarvi il loro servizio, io non ho difficoltà di ritirare la mia proposta.

IL PRESIDENTE. Io rileggo dunque il quarto paragrafo (*Vedi sopra*), e lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Passiamo ora all'art. 2.

« Entro tre giorni dalla pubblicazione della presente legge, tutti i possessori di case dovranno trasmettere alle rispettive autorità di pubblica sicurezza, ed in loro difetto al sindaco, il nome e cognome, professione e patria delle persone che vi abitano, indicando pure il tempo in cui vi furono ammesse a qualunque titolo.

« Durante il tempo in cui sarà in vigore questa legge, l'obbligo delle consegne per gli esercenti alberghi e locande s'intende esteso a tutti gli altri possessori di case o inquilini i quali vi ricevano nuove persone, qualunque sia la causa od il titolo per cui esse vengano ad alloggiarvi.

« Saranno dispensati da quest'obbligo quando le persone alloggiate siano ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle. »

GENINA. Io pregherei la Commissione a volerci dare qualche spiegazione sopra le parole: *possessori di case*; io la pregherei a volerci chiaramente spiegare che cosa intenda con queste parole, onde tutti possano ben sapere quali sieno gl'individui cui è ingiunto quest'obbligo di consegna.

BROGLIO. La Commissione ha creduto di servirsi delle parole: *possessori di case*, e non della parola *proprietari*, per comprendere chiunque abbia il possesso nel senso legale, qualunque siane la causa o il titolo, cioè come proprietario o come conduttore generale di tutta la casa, o come usufruttuario, od in qualunque modo abbia possesso della casa. Ha

poi distinto per il dubbio che poteva nascere relativamente agl'inquilini se veramente si possano dire possessori o semplici detentori. Questa distinzione appare nel secondo paragrafo dell'articolo dove la Commissione, alle parole del Governo: *s'intende esteso*, ecc., ha sostituito: *s'intende esteso a tutti gli altri possessori di case od inquilini*, comprendendo per tal modo tutti i casi possibili.

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Chiarle.

CHIARLE. Rinunzio alla parola dopo le spiegazioni date dal deputato Broglio.

SIOTTO-PINTOR, relatore. Io non trovo inopportuna l'osservazione dell'onorevole deputato Biancheri, ma forse che v'ha bisogno di maggiori spiegazioni.

La parola *proprietario*, in vero senso legale, è parola di diritto; la parola *possessore*, quantunque, come dicono i giureconsulti, abbia molto del diritto, pure la è, più che di diritto, di fatto. Ecco la ragione per cui la Commissione ha creduto che non dovesse parlarsi del proprietario in genere. Può essere egli anche nell'America, nè voi potete imporgli l'obbligo di denunciare quelli che neppur sa di trovarsi nella sua casa di Torino. Debbono saperlo e farlo gl'inquilini.

BIANCHERI. Io ho presa la parola appunto dietro le spiegazioni che vennero date dagli onorevoli membri della Commissione, per dire che, siccome lo spirito di quest'articolo si è precisamente quello di non imporre quest'obbligo ai proprietari delle case che, legalmente parlando, potessero possedere per mezzo dei rispettivi loro inquilini ed affittavoli, ma bensì a tutti quelli che si trovano occupare le case stesse, non vedo perchè non si possa esprimere, o per meglio dire adottare un'espressione più chiara, più esplicita, per cui questo stesso onere si veda imposto, non tanto ai proprietari stessi, ma anche a tutti quelli che si trovano occupare le case medesime: dal momento che la parola *possessore* usata nella legge non indica propriamente come quella d'*inquilini* o di *usufruttuari*, quelli che si trovano al possesso come semplici affittavoli non potrebbero intendersi sotto questo nome; e siccome tanto l'intenzione del ministro che ha proposta la legge, quanto quella della Commissione che ha riproposto lo stesso articolo, sarebbe quella d'imporre quest'obbligo, cioè quello di dare il nome e cognome delle persone che possono abitare le loro case, non ai soli proprietari, ma bensì a tutti quelli che occupano la casa stessa, pare che sarebbe più conveniente di usare, come già dissi, un'espressione la quale fosse veramente esplicita e chiara da non ammettere dubbio alcuno; poichè non devesi perdere di vista che trattasi di una legge penale, epperò di legge in cui devono preferirsi quelle espressioni che non possono lasciare equivoco di sorta alcuna.

Se pertanto, dopo aver detto: *tutti i possessori di case*, si aggiungesse *sieno essi proprietari, usufruttuari*, od anche *semplici inquilini*, parmi che l'espressione della legge diventerebbe così chiara ed esplicita da non ammettere dubbio alcuno.

Nè la Camera deve dimenticare che all'articolo 6 della legge stessa vengono imposte delle pene assai severe contro quelli che mancassero a quest'obbligazione, e quando uno di questi individui, per una scusabile ignoranza, avesse mancato di fare la prescritta dichiarazione, incorrerebbe *ipso iure* nelle pene stabilite dall'art. 6; quindi ripeto: l'espressione della legge non essendo abbastanza chiara ed esplicita, potrebbe certamente scusarlo in qualche maniera: essendo dunque intenzione del Ministero e della Commissione di estendere l'obbligo non solamente ai proprietari, ma anche agli usufruttuari ed agli inquilini che abitassero la casa, io chiedo che si ag-

giunga alla parola *possessori* l'espressione: *siano essi proprietari, usufruttuari od anche semplici inquilini*; in questo modo si concorda anche meglio coll'espressione che si è usata nel secondo alinea dell'articolo stesso, dove non si è detto *possessore di casa* semplicemente, ma si è detto anche *inquilino*; locchè per una giusta regola bisognerebbe anche ripetere nell'articolo di cui si tratta.

* **GENINA.** Le spiegazioni che vennero testè date sulla parola *possessore* dimostrarono la necessità di spiegar meglio questa parola. Noi abbiamo sentito due diverse opinioni: uno intende la parola in un senso, l'altro l'intende in un altro, e il deputato Broglio l'intende nel vero senso legale; di maniera che vuole soltanto comprendere quelli che possiedono a nome proprio; il deputato Siotto-Pintor vuole intenderlo del possesso di fatto, in guisa che comprende anche quelli che sono semplici detentori, parlando legalmente, come sarebbero gli inquilini; dunque rimane necessario di fissare precisamente se si vuole unicamente comprendere il possessore di fatto, ovvero se si vuole unicamente comprendere il possessore di diritto.

Osserverò ancora che, secondo le spiegazioni date, potrebbe darsi che fossero due gli obbligati a far la consegna; potrebbe darsi che fosse obbligato il proprietario qual possessore di diritto, e che possiede in nome proprio, ed inoltre sarebbe obbligato l'inquilino, il quale è possessore di fatto, detentore in nome del suo contratto; dunque bisogna cercare vocaboli che spieghino chiaramente questa idea, onde, trattandosi di una legge penale, sappiano tutti bene a chi incumba quest'obbligo, e che in caso che essi non lo adempiano, sono soggetti alla legge; quindi l'emendamento del deputato Biancheri spiegherebbe bensì più la cosa, ma però lascierebbe ancora quel dubbio che io rilevava, che cioè verrebbero ad essere obbligati tanto i proprietari, quanto gl'inquilini, di maniera che vi sarebbero due obbligati a fare la stessa consegna, e sarebbe questo un duplicato, cosa che non credo sia nell'interesse del Ministero, perchè assolutamente ciò che egli vuole si è una persona risponsale, la quale dia la consegna di tutti quelli che hanno in casa; si tratta adunque di cercare un'altra espressione che imponga l'obbligo ad un solo, ed intanto risponda alle intenzioni del Ministero, e mi sembra che si potrebbero usare le parole *possessori di fatto*, senza aggiungerne un'altra; così s'intende chiunque, sia inquilino, sia proprietario, che occupa veramente l'abitazione, che occupa l'appartamento, sia assolutamente obbligato a fare la consegna, altrimenti sarà soggetto alle pene portate dall'articolo 6.

PIAZZA. Mi pare che la legge abbia voluto distinguere gli obblighi che intende di imporre a quelli che in una maniera qualunque dispongono di una casa, da quelli che intende debbano incumbere ai semplici inquilini: ai primi impone l'obbligo di denunciare all'autorità politica le persone alle quali affittano o tutto o parte della casa, di cui dispongano a qualunque titolo; ai secondi invece non ingiunge che di notificare quelli ai quali essi danno ricetto od ospitalità nel proprio tetto, nella propria abitazione; bisognerebbe per conseguenza meglio specificare nel primo paragrafo le persone che possono per un titolo qualunque disporre di una cosa o di una parte di essa; e questi sono i proprietari, gli amministratori, i tutori, i locatori, i sublocatori, ecc., poichè anche quello che prende per intero una casa sopra di sè per subaffittarla a proprio beneficio deve sottostare a quest'obbligo rappresentando egli il proprietario od amministratore della casa.

L'obbligo invece di notificare all'autorità le persone che vengono ospitate da chi abita una casa, od una parte di essa,

è dalla seconda parte dell'articolo affidato saviamente all'inquilino.

Mi pare pertanto per queste osservazioni di aver combattuto l'opinione dei preopinanti; e terminando il mio ragionamento, io vorrei che alla parola *possessori* si sostituissero: « tutti i proprietari di case, usufruttuari, amministratori, locatori, sublocatori o possessori a qualsiasi titolo. »

CORNERO G. B. Sebbene quest'aggiunta non paia assolutamente necessaria, tuttavia l'aggiunta delle parole *possessore di fatto* noi non abbiamo difficoltà ad accettarla.

PANSOYA. La mia idea si avvicina perfettamente a quella del preopinante; io direi: « tutti i possessori di case sotto qualunque titolo. »

CORNERO G. B. Le parole « possessori di case sotto qualunque titolo » potrebbero dare luogo a qualche dubbio: la parola *possessore di fatto* è più generale, e toglie qualunque dubbio in proposito.

ROSELLINI. Io non so se abbiamo bene inteso il vero senso di questo paragrafo; parrebbe che il Governo volesse entro tre giorni dalla pubblicazione della presente legge fare eseguire un censimento generale di tutta la popolazione dello Stato. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole preopinante, sembra che non si possa intendere diversamente; nondimeno per togliere ogni dubbio a questo proposito io domanderò se è veramente intenzione del Governo e della Commissione che entro tre giorni dalla pubblicazione della presente legge sia fatto questo generale censimento della popolazione.

CORNERO G. B. Questo apporterebbe forse troppi impegni, come diceva uno dei nostri colleghi: aggiungendo le parole *possessori di fatto dei corpi di casa* alle parole *possessore a qualunque titolo*, si dice tutto, perchè il secondo paragrafo spiega poi tutti gli altri casi che sono quelli di tutte le persone che si ricevono temporariamente, sicchè le parole *possessore dei corpi di casa* indicano quello che è possessore generale di una casa, ed ha l'indicazione di tutti i suoi fittabili, di tutti quelli che occuparvi rispettivi alloggi.

SIOTTO-PINTOR, relatore. Veramente la parola non è abbastanza chiara e determinata per il fine che ci proponiamo. Per tacere di tante altre divisioni della possessione, chè la Camera non è luogo di discorsi accademici, avvi possessione civile e possessione naturale, possessione di diritto e possessione di fatto. Se voi direte semplicemente *possessori*, comprenderete anche il proprietario, il quale, perchè sia lontano, non lascia di possedere, come non lascia di possedere qualunque altro possessore, il quale non detenga naturalmente la cosa, e l'animo si abbia di ritenere la possessione. La Commissione si fece carico di tutto, ma alla maggioranza di essa, fra la quale non dirò se io fossi, piacque dire *possessori di fatto*. Ad ogni modo vi pregherò di considerare che le parole della legge debbono spiegarsi secondo lo spirito di essa. Anche la parola *abitatori*, per esempio, riceve, nel titolo *De his qui effuderint vel detecerint*, la determinazione portata dallo spirito di quella legge. Chiara per altro è la mente d'imporre l'obbligo delle denunce a coloro che, abitando come padroni le proprie case o le altrui case a titolo di locazione, hanno pure il diritto di ricevervi altre persone.

CABELLA. Finora si è disputato delle persone alle quali si deve imporre l'obbligo della denuncia; ma non si è ancora esaminato quali siano le persone che debbano essere denunciate. È a questo che si riferisce l'osservazione dell'onorevole Rosellini, il quale crede a ragione che l'articolo 2, nel modo con cui è concepito, importerebbe un censimento della popolazione, da farsi in tre giorni; cosa impossibile. Noi qui su questi banchi siamo tutti preoccupati da questo pensiero; ed

ancora non sappiamo intendere quali debbano essere le persone da denunciarsi all'autorità. Se la legge dovesse intendersi in modo che tutta intera la popolazione dovesse essere denunciata all'autorità, la cosa a noi parrebbe inutile ed impossibile. Crediamo adunque che la mente del Ministero e della Commissione sia quella che debbano essere denunciate soltanto le persone che non hanno uno stabile domicilio. Domandiamo quindi alla Commissione quale sia il senso che ella dà alla legge sotto questo rapporto; quali siano cioè le persone che debbano essere denunciate all'autorità.

BROGLIO. Io convengo che, quando l'onorevole mio amico Rosellini fa balenare agli occhi della Camera e del paese l'idea d'un censimento generale di tutta la popolazione del regno da farsi in tre giorni, egli ha saputo trovare una frase veramente spaventosa; ma se diremo con più modestia e semplicità che ogni possessore di case debba dare al suo sindaco in tre giorni la nota dei suoi inquilini, la cosa parrà molto più facile ad eseguirsi. L'intendimento del Ministero, a cui s'associa la Commissione, fu appunto questo, che nella necessità in cui si trova l'autorità politica nelle attuali contingenze di avere una esatta cognizione del domicilio di quegli individui i quali possono cadere sotto il sospetto, a cui provvede l'articolo 1, parve fosse necessario di rinfrescare l'obbligo dei possessori di case di fare la denuncia delle persone che sono alloggiare in casa loro. A tale intendimento si volle mirare colle disposizioni contenute nei due paragrafi dell'articolo in discussione.

I possessori di case, a qualunque titolo posseggano, o come proprietari, o come conduttori generali, o come usufruttuari, perchè si noti che ogni specificazione in diritto è sempre pericolosa, potendosi facilmente cadere in gravi omissioni, questi possessori, dico, debbono entro giorni tre inviare al loro sindaco la nota delle persone che sono domiciliate nelle loro case: per quanto poi concerne il successivo movimento delle persone che prendono momentaneo alloggio nell'appartamento di uno degli inquilini, vi si provvede col secondo paragrafo dell'articolo, il quale dichiara esteso ad essi inquilini l'obbligo che la legge impone agli esercenti alberghi o locande. Ecco qual è veramente lo spirito della presente proposta.

ROSELLINI. Rispondo al mio onorevole amico che non è la Camera che si deve spaventare, ma il Governo... (*Bisbiglio ed interruzione*)

GENINA. Io osservo che si possono benissimo prendere le parole *possessore di casa* come vennero spiegate dal deputato Broglio. Vedo inoltre che, se si prende in questo senso, l'operazione sarà molto più semplice, perchè i proprietari, gli inquilini generali, gli usufruttuari di una casa possono più facilmente trasmettere la loro rassegna, e non moltiplicarla immensamente come queste si moltiplicherebbero se tutti gli inquilini parziali fossero obbligati a dar la rassegna di tutti quelli che abitano in detta casa. Ma anche in questo senso io crederei che bisognerebbe spiegarsi un po' più chiaramente, e definire precisamente che cosa s'intenda per possessori di case, aggiungendo cioè: *i possessori di casa, sieno proprietari, sieno usufruttuari, sieno inquilini generali*, appunto per escludere gli inquilini parziali. Ma se si adotta questo sistema, si cade, a mio credere, in un altro inconveniente. Se questa consegna fosse, come fu finora nella città di Torino, un semplice avviso che non portasse seco veruna pena, allora si potrebbe imporre quest'obbligo a tutti ed anche ai proprietari ed agli inquilini generali. Ma qui vien fissata una multa contro quelli i quali non consegnassero, o non consegnassero esattamente. Ora io osservo che un proprietario di case vastissime, come ve ne sono nelle città di Torino e Genova, il

quale avesse un gran numero d'inquilini, non può aver contezza di tutti quelli i quali abitano realmente nella sua casa: egli ha il contratto col capo di famiglia, ma non conosce poi tutti quelli che sono sotto la dipendenza del medesimo. Bisognerebbe perciò che egli ricorresse al capo di casa col quale fece il contratto; ma se questi non gli dà esattamente la consegna, dovrà egli subire la pena dell'altrui colpa? Questo nella pratica viene anche ad intralciare maggiormente l'applicazione di questa legge.

Quindi io sarei d'avviso che s'imponesse l'obbligo della consegna ai proprietari, agli usufruttuari ed agli inquilini generali; ma si combini l'articolo in guisa che il proprietario, l'inquilino generale, l'usufruttuario abbiano soltanto l'obbligo della consegna senz'altro. Se vi sarà luogo a multe per consegne inesatte, allora il Ministero si dirigerà ai capi di casa, perchè è ingiusto che il proprietario, il quale è nell'impossibilità di dar queste consegne esatte, sia assoggettato ad una pena per questo.

Bisognerebbe adunque che l'articolo fosse redatto in modo che la legge non divenisse ingiusta.

SANTAROSA. Io non voglio che aggiungere un'osservazione in conseguenza delle riflessioni giustissime state proposte prima alla Camera dal deputato Rosellini. Egli domandò se con questo articolo secondo della legge non era intenzione del Governo di fare in tre giorni il censimento di tutta la popolazione.

Il signor deputato Broglio rispose che non conveniva adottare nel testo della legge questa parola che poteva spaventare, e tenersi ad un testo più semplice; ma con tutto ciò, io dico, si farà il censimento; si nomini questa parola o non si nomini, il censimento non si eviterà, e la cosa per se stessa riuscirà moltiplicatissima e complicatissima.

Il signor ministro dell'interno disse che non si spaventava per le conseguenze di questi sterminati documenti, e certamente quest'imbarazzo la Camera lo può lasciare sopra la sua responsabilità, egli si caverà da questi infiniti documenti come meglio potrà, o crederà, o per trovare quelle indicazioni che stimerà opportune; ma io temo che in questi tre giorni non si possa compire questo censimento, e non vorrei che il pubblico e che qualunque cittadino venisse a sopportare una multa, perchè in tre giorni, nè il Governo, nè alcuno lo avrà potuto mettere in facoltà di poter eseguire la legge.

Io credo che questo censimento converrà agevolarlo col dare degli stampati a ciascun proprietario, a ciascun possessore ed a ciascun inquilino; di più manca nella legge un'altra indicazione: vogliono anche essere compresi tutti gli inquilini e possessori delle case rustiche in questa consegna? Allora io sfido il Governo a trovare uno stampatore che in tre giorni cominci a fare i moduli necessari da portare e distribuire in tutta la superficie dello Stato, onde possano avere questa consegna da tutti i proprietari, possessori ed inquilini delle case, ma eziandio da tutti gli abitanti dei fondi rustici delle campagne e delle capanne più inoltrate nei seni o sulle sommità delle montagne. Quindi parmi indispensabile che quest'articolo venga meglio spiegato e riformato, e si lasci un termine più lungo per l'adempimento della disposizione della legge, ed anche per evitare tutte le ambiguità della parola *possessore*, che sono state accennate prima.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Il censimento non deve farsi da ciascun individuo; ogni individuo non ha che l'obbligo di dare la consegna delle persone che abitano nella sua casa, e per poter dare questa consegna non si richiede uno spazio maggiore di tre giorni. Quando la consegna siasi fatta

da ciascun individuo, allora il Governo penserà quale sia il partito da prendersi.

Non importa che ci sia necessità di formare dei moduli; se non basterà uno stampatore, ve ne sono molti in Torino, nelle altre città non mancano; quindi c'è il tempo sufficiente anche in tre giorni per distribuire tutti i moduli che sono necessari.

Quanto all'applicazione delle pene, mi pare che tanto le osservazioni dell'onorevole preopinante, quanto quelle del deputato Genina siano quanto meno immature; in quest'articolo non si tratta della sanzione delle pene per quelli che non eseguiranno a tempo la consegna; se ne tratta successivamente nell'articolo che viene in appresso; sarà quindi allorchè si discuterà quello il caso di trattare in qual modo converrà che debbano le pene applicarsi. Per ora la questione deve essere ristretta al punto di votare se convenga o no imporre quest'obbligazione ai proprietari, e se quest'obbligazione debba essere piuttosto diretta contro i proprietari che contro gl'inquilini. Al qual riguardo io non ho alcuna difficoltà d'annuire alla proposta del deputato Biancheri, vale a dire che si dica: *tutti i possessori, sieno essi proprietari, sieno inquilini, sieno usufruttuari*, poichè questa redazione spiega meglio chi sia che viene dalla legge colpito.

ROSELLINI. Io ho chiesto la parola per proporre un emendamento, il quale consisterebbe nel sopprimere affatto il primo paragrafo del secondo articolo: per isviluppare questo mio emendamento, mi contenterò semplicemente di pregare i miei onorevoli colleghi a rileggere con attenzione i paragrafi secondo e terzo di questo medesimo articolo, e ad esaminare se veramente essi non contengono tutte quelle disposizioni che possono servire a quello scopo che il Governo si propone di raggiungere con questa parte della legge.

BROGLIO. Domando scusa al mio onorevole amico deputato Rosellini, ma, se si limitasse questo articolo al solo secondo paragrafo, il Governo non avrebbe l'accasamento della popolazione che oggi è necessario conoscere, perchè non sarebbero obbligati i possessori ed inquilini a dare consegna dei mutamenti che avvengono nei domicili; ora quello che occorre al Governo di conoscere sono appunto i domicili attuali.

SIOTTO-PINTOR, relatore. La Commissione desidera di trovare un mezzo da tranquillare la coscienza di quelli che debbono fare la consegna, senza pregiudicare alla sicurezza pubblica. Se la Camera volesse alla parola *possessori* sostituire le seguenti: *tutti gli abitatori principali delle case, sieno proprietari di esse o inquilini delle medesime...*

SANTAROSA. In questo caso io proporrei di dire piuttosto: *tutti i capi di famiglia.*

SIOTTO-PINTOR, relatore. Ma direbbe forse capo di famiglia un celibe che affittasse una o due stanze, nelle quali poscia ricevesse altri?

PANSOYA. A me sembra che tutto resta compreso, dicendo: *tutti i possessori di corpi di case a qualunque titolo*; comprende i possessori di diritto, i possessori di fatto, gl'inquilini generali e sublocatari, comprende tutti insomma.

BONELLI. Due sono le categorie di possessori proposte dalla Commissione, cioè quella dei proprietari che hanno affittato essi stessi le case che loro appartengono a dati individui, e quella degli affittuari stessi, che a loro volta subaffittano o ricevono nella loro abitazione persone estranee alla loro famiglia.

I primi saranno obbligati a denunziare la famiglia degli affittuari ai quali hanno affittato direttamente; i secondi, cioè gli affittuari, saranno obbligati a denunziare quelli che rice-

vono nelle case a loro state affittate; ritenute queste due categorie, io non posso arrendermi a cancellare, come pretende l'onorevole Riccardi, il secondo alinea di quest'articolo, perchè si cancellerebbe con ciò una seconda categoria di possessori che si volle appunto comprendere nella legge.

IL PRESIDENTE. Vi sono varii emendamenti: uno del deputato Piazza, il quale dice: « Tutti i proprietari di case, usufruttuari, amministratori, locatori, sublocatori o possessori a qualsiasi titolo. »

L'altro del deputato Genina, il quale dice: « Possessori di case, cioè proprietari, usufruttuari, o gl'inquilini generali in loro vece. »

L'emendamento del deputato Rosellini consiste nel...

ROSELLINI. Nel sopprimere il primo paragrafo.

IL PRESIDENTE. Io davvero non so a quale di questi emendamenti dare la priorità.

BIANCHERI. Pare che i due emendamenti, uno proposto dal signor professore Genina, l'altro da me, si combacino perfettamente e possano formare un solo emendamento.

GENINA. Io farò osservare che il mio emendamento ha anche questo scopo, che la responsabilità delle consegne pesi solo sopra una persona. Quindi io propongo che la responsabilità delle consegne pesi o sul proprietario generale o sull'usufruttuario, ovvero sull'inquilino in loro vece; ma non bisogna lasciare il peso delle consegne sopra due.

IL PRESIDENTE. Io non posso fare osservazioni, ma domando anch'io come i proprietari che avranno 50 o 60 appartamenti possano dare la consegna di tutti gl'inquilini in così breve tempo.

GENINA. Domando scusa: quando verrà il tempo, allora bisognerà certamente protrarlo.

PIAZZA. Le ragioni esposte da alcuni preopinanti sulla impossibilità che le disposizioni contenute nella prima parte del secondo progetto possano essere attuate entro il termine prefinito dalla legge stessa, e portare quel frutto che il Governo ne attende, corroborano l'opinione che io già ne portava; e per conseguenza ritiro il mio emendamento, dichiarando che voterò contro la prima parte del paragrafo.

IL PRESIDENTE. Il deputato Ceppi ha presentata questa idea: « di riferire la prima parte della legge a coloro che hanno la disponibilità dei corpi di case, e la seconda a quelli che ne hanno l'uso per loro domicilio. »

Preghevi il deputato Ceppi a formulare il suo emendamento, perchè questa è solo un'idea.

CEPPI. Credo che sia veramente il caso di distinguere fra coloro che hanno la disponibilità della casa, sia a titolo di proprietà, sia a titolo di usufrutto, sia quale affittavole generale del corpo di casa, da quelli che ne fanno uso.

Io ritengo che la prima parte dell'articolo si riferisca veramente all'avere una consegna generale degli abitanti, la quale deve essere fatta in un termine ben ristretto, per cui altrimenti le variazioni che seguirebbero nel frattempo non presenterebbero più un risultato che si approssimi al vero: oltre di ciò l'affittavole generale non verrebbe neppur compreso nella denominazione di possessore della casa.

Quanto a coloro che usano effettivamente della casa, credo, come ha già osservato alcuno fra i preopinanti, che si debba ammettere che si faccia la consegna per rispettivi alloggi; cosicchè risponde ciascuno del suo alloggio. Un padrone di casa può essere o no domiciliato nella medesima; è quindi impossibile che possa consegnare giorno per giorno, come incumbe agli esercenti gli alberghi, chi nel dato giorno viene ad abitare con un suo inquilino.

Riferendomi dunque per la seconda parte a coloro che

usano effettivamente delle case, e debbono rispondere dei rispettivi alloggi, non credo che vi sia più alcun inconveniente.

IL PRESIDENTE. Favorisca il deputato Ceppi di formulare il suo emendamento.

L'idea del deputato Riccardi sarebbe di sopprimere il paragrafo primo.

RICCARDI. Sì, ma coll'aggiunta da farsi nel secondo paragrafo non verrebbe tolta efficacia alla legge.

Perciò pregherei il signor presidente a voler dar lettura del mio emendamento, il quale, secondo che mi pare, è concepito in modo che forse giungerà a conciliare le opinioni contrarie.

IL PRESIDENTE. Leggerò l'emendamento proposto dal deputato Riccardi: al primo paragrafo soppresso si proporrebbe di sostituire il seguente:

« Durante il tempo in cui sarà in vigore questa legge, l'obbligo delle consegne per gli esercenti alberghi e locande s'intende esteso a tutti gli altri possessori di case o inquilini, i quali ricevano d'or innanzi persone, qualunque sia la causa od il titolo per cui esse vengono ad alloggiarvi.

« Gli stessi possessori od inquilini dovranno entro tre giorni denunciare le persone estranee alle famiglie che attualmente vi abitassero.

« S'intendono estranee alla famiglia le persone che non sieno ascendenti o discendenti, fratelli e sorelle. »

MOLLARD. Il me semble que la discussion se prolonge indéfiniment, et qu'elle pourrait se terminer en peu de mots. Je demanderai d'abord à qui l'on veut imposer l'obligation prévue par le projet; ni le Ministère, ni la Commission n'entendent point qu'on leur consigne tous les propriétaires ou possesseurs de maisons, ils n'entendent point faire un nouveau recensement de tous les habitants des communes ou des villes, ce qui a été fait tout récemment; ils entendent au contraire donner à tous les habitants l'obligation de consigner toutes les personnes étrangères qu'ils reçoivent dans leurs domiciles ou maisons.

Dans ce cas je proposerai un amendement conçu en ces termes:

« Nei tre giorni dalla pubblicazione della presente legge tutti gli abitanti d'ogni comune saranno tenuti di dare, entro 24 ore, alle autorità di polizia o, in loro difetto, al sindaco, il nome, cognome, professione e patria di tutte le persone che hanno ricevuto o riceveranno a qualunque titolo nel loro domicilio di abitazione, o nelle case delle quali hanno la disposizione. »

Je dis dans leur domicile ou dans les maisons qui sont à leur disposition, parce que ce sont les personnes qui recevront ou auront reçu un étranger sans le consigner à la police que vous voulez atteindre par ce paragraphe; c'est pour ce motif que dans mon amendement j'ai dit: *tous les habitants qui recevront ou auront reçu des étrangers, à quelque titre que ce soit, dans leurs habitations ou dans les maisons qui sont à leur disposition.* Ce paragraphe embrasse les deux paragraphes de la Commission, parce que je ne pense pas qu'on puisse admettre un seul cas différent contemplé par la Commission, lequel ne puisse rentrer dans ces dispositions générales.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io non ho alcuna difficoltà di accettare questo emendamento, il quale corrisponde appunto allo spirito dell'articolo proposto dal Ministero; solo forse sarà necessario di spiegarlo meglio, per togliere alcune ambiguità, cui possono dar luogo i termini coi quali è espresso.

SIOTTO-PINTOR, relatore. La Commissione non ricusa di unirsi all'emendamento del deputato Mollard.

IL PRESIDENTE. Leggo l'emendamento del deputato Mollard. (*Vedi sopra*)

RICCARDI. Io faccio osservare che vi è molta vicinanza tra l'emendamento Mollard e il mio; la sola differenza, secondo me, sta in ciò, che l'emendamento del signor Mollard mi pare ancora portare l'obbligo del censimento...

Molte voci. No! no!

MOLLARD. Au contraire.

RICCARDI... l'obbligo del censimento generale di tutte le persone abitanti di un comune.

Voci numerose. No! no!

MOLLARD. Je répéterai que dans l'amendement que j'ai eu l'honneur de proposer, je crois m'être parfaitement conformé à l'intention du Ministère et de la Commission qui veulent atteindre les personnes qui auront reçu ou recevront dans leur domicile des étrangers sans consigner leurs noms et prénoms à la police, vu que le seul fait coupable serait celui de recevoir dans son habitation des étrangers sans en faire la consigne. Mais il peut arriver qu'un chef de famille soit absent de sa maison, et que quelqu'un à son inçu introduise un étranger dans sa maison; il ne serait pas juste de le punir pour un tel fait qui ne serait pas le sien; et en disant: *les personnes qui recevront ou auront reçu dans leur domicile des étrangers sans les consigner*, je crois comprendre tous les cas que la loi doit atteindre. Je désigne tous les habitants d'une commune; je leur donne l'obligation de consigner tous ceux qui ne sont pas domiciliés dans leurs communes, qui sont étrangers et viennent chez eux: ce qui comprend d'une manière absolue toutes les personnes que vous voulez obliger à vous aider dans vos recherches, et toutes les personnes que vous avez intérêt à rechercher et connaître.

RICCARDI. Il proprietario di una grandissima casa dovrà dunque dare la nota di tutti i suoi inquilini, epperò si dovrebbe effettuare il già detto censimento delle sole famiglie dei proprietari delle case.

IL PRESIDENTE. La Camera non finirà mai di discutere se non si cerca di comporre le diverse opinioni. L'emendamento del deputato Mollard pare quello che riunisca molti suffragi; importa quindi il cercare se con qualche piccolo cambiamento si possa combinarlo con quello del signor Riccardi; parmi che il deputato Riccardi pensi che, dicendo *tutte le persone*, si intenda doversi fare il censimento generale. Ora, se si dicesse *tutte le persone estranee alla famiglia*, la cosa si semplificherebbe di molto.

RICCARDI. Questo è appunto quello che io ho detto nel mio emendamento.

Faccio osservare inoltre che nel mio emendamento ho detto quali sarebbero le persone estranee alla famiglia, servendomi delle parole stesse del progetto di legge.

MOLLARD. Je demande la parole. Je ferai observer à l'honorable préopinant que l'expression *possesseurs* employée dans son amendement peut former un doute, une équivoque: tous les propriétaires qui ont de vastes maisons et qui les louent à une foule de familles, sont, aux termes de la loi, les véritables possesseurs de ces maisons, car leurs locataires ne possèdent que pour eux; mais on ne peut certainement pas rendre de tels propriétaires ou possesseurs responsables du fait de leurs locataires qui reçoivent des étrangers dans leurs appartements; l'obligation au contraire doit peser uniquement sur ces derniers; c'est pour cela que dans mon amendement je n'ai voulu employer que deux expres-

sions qui puissent rendre chacun responsable de son propre fait.

RICCARDI. Io ho la stessa idea, e credo anzi di averla un po' più spiegata; perocchè io ho spiegato quali sarebbero le persone estranee a quelle famiglie; ho spiegati i gradi di parentela siccome erano già proposti dal Ministero e dalla Commissione. Ora, siccome vi è molta vicinanza tra l'emendamento del deputato Mollard e il mio, pregherei il signor presidente a volerli leggere entrambi per vedere se si potessero fondere in un solo.

IL PRESIDENTE legge i due emendamenti. (*Vedi sopra*)

RATTAZZI, ministro degl'interni. Io volevo dire che la proposta del signor Mollard combina meglio col senso cui deve mirare la disposizione della legge.

GENINA. Io ritiro il mio emendamento.

BROGLIO. La Commissione, nell'atto che aderisce alla proposta del signor Mollard, fa osservare che, invece di dire semplicemente *in quei tre giorni*, bisognerebbe dire *tre giorni dopo la pubblicazione*.

MOLLARD. Io accetto senza difficoltà questa modificazione.

VIORA. E quando non si avesse il tempo?

BROGLIO. L'obbligo comincerà dalla scadenza del terzo giorno.

CABELLA. L'emendamento Riccardi provvederebbe precisamente a questo.

IL PRESIDENTE. Io domando alla Camera quale è l'emendamento che decide di mettere in discussione.

Molte voci. Mollard! Mollard!

(Messo ai voti se l'emendamento Mollard debba avere la priorità, la Camera delibera pel sì.)

IL PRESIDENTE. Ora rileggerò quest'emendamento. (*Vedi sopra*)

RATTAZZI, ministro degl'interni. Invece della parola *polizia* si dica *pubblica sicurezza*.

IL PRESIDENTE. Ora darò nuovamente lettura dell'emendamento Riccardi. (*Vedi sopra*)

Questi sono i due emendamenti sui quali trattasi ora di votare.

NICHELINI A. L'emendamento Mollard, il quale forse sarà buono, non circoscrive il tempo in cui debba farsi questa consegna; per lo passato, ci dice che avranno ricevuto; ma da quanto tempo? da dieci anni a questa parte? Io vorrei che si circoscrivessero questo termine.

RICCARDI. Io faccio osservare ancora che non è limitato il grado di parentela, perciò saremo obbligati a denunciare il padre, la moglie, il fratello, la sorella; faccio osservare in secondo luogo che nell'emendamento Mollard non vi apparisce l'obbligo di denunciare fra le ventiquattrore un nuovo arrivato, di maniera che l'autorità di pubblica sicurezza dovrà aspettare tre giorni per consegnare l'arrivo di colui che vorrebbe colpire fin d'oggi. (*Mormorio e segni di diniego*) Domando scusa, non mi pare che sia precisato, nè mi pare che si sia provvisto altrimenti a questo inconveniente, ed io ho creduto di rimediarmi con un altro emendamento calcolato sulle massime e sui principii da cui parti il Ministero e la Commissione.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Non è vero che sia necessario attendere i tre giorni per la consegna; i tre giorni sono per la consegna di quelli che si sono ricevuti in addietro; ma per quanto riguarda il futuro non c'è termine, e non essendovi termine, dal momento in cui chiunque riceve un altro in casa sua rimane sottoposto alle disposizioni della legge.

MOIA. Mi pare che sia impossibile il terminare in questa seduta tutta la legge, ed in questo caso si potrebbe rimandare alla Commissione acciò proponga una nuova redazione; e quindi si potrebbe tenere una seduta questa sera.

IL PRESIDENTE. La Camera vuol aderire alla proposta fatta dal deputato Moia?

VIORA. Chiedo la parola.

IL PRESIDENTE. Il deputato Viora ha la parola.

VIORA. Mi pare che l'emendamento Mollard, che in tutte le altre parti si presenta compiuto, sia mancante ed inesatto in questa parte in cui, mentre determina il punto da cui nascerà l'obbligo della consegna, cioè tre giorni dopo la pubblicazione della legge, non determina l'altro punto dentro il quale deve essere la consegna medesima eseguita.

Non basta dichiarare quando incomincia a sussistere l'obligazione, ma debbe pure esprimersi sino a qual tempo è facoltativo il soddisfarvi per evitare la pena inflitta dalla legge.

MOLLARD. Je m'associe volontiers à l'honorable préopinant, et alors je proposerai simplement de faire la consigne dans les 24 heures, ainsi que la loi antérieure déjà le prescrivait.

LOUHAZ. Les habitants d'une commune connaîtront bien les noms et prénoms.....

Voci. Più forte!

IL PRESIDENTE. Ayez la bonté de parler plus fort: la Chambre ne vous entend pas.

LOUHAZ. Les habitants d'une commune connaîtront bien les noms et prénoms des personnes qu'ils auront reçues chez eux et pourront bien en donner la consigne dans le terme des 24 heures; mais ils ne pourront pas donner les noms et prénoms des personnes qu'ils recevront, puisqu'ils ne les connaîtront pas encore. Ainsi je propose la suppression des mots *o riceveranno*.

Molte voci. Ai voti!

IL PRESIDENTE. La Camera vuol andare ai voti?

MOLLARD. Je ne pense pas que l'on puisse faire des difficultés à cet égard; quand je dis: *les personnes qu'ils auront reçues*, j'entends bien parler des personnes qu'ils ont encore dans leur domicile. Je n'ai nullement entendu dire que la présente loi doit atteindre les personnes qui ont reçu chez elles des étrangers qui en sont sortis avant la publication de cette même loi. J'ai voulu établir la distinction qui existe entre les personnes domiciliées et les étrangers. J'ai donné l'obligation à tous les habitants domiciliés dans une commune de consigner les personnes qui ne le sont pas. Voilà la distinction que j'ai voulu établir, et l'amendement que j'ai proposé l'indique parfaitement. Au reste, s'il peut rester le moindre doute sur la signification des expressions par moi employées, je ne m'oppose point à ce qu'on les change ou qu'on les modifie, pourvu qu'on conserve l'économie de mon amendement.

Varie voci. Ai voti!

IL PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo emendato:

« Tre giorni dopo la pubblicazione della presente legge tutti gli abitanti di ogni comune saranno tenuti di dare entro 24 ore alle autorità di pubblica sicurezza il nome, cognome, professione e patria di tutte le persone estranee alla famiglia che alloggiano o verranno ad alloggiare a qualunque titolo nel loro domicilio di abitazione o nelle case delle quali hanno la disposizione. »

BIANCHERI. Non in tutti i paesi esistono le autorità di pubblica sicurezza; io proporrei che si aggiungesse, *ed in difetto il sindaco*.

IL PRESIDENTE. La Camera acconsente?

Varie voci. Sì! sì!

IL PRESIDENTE. Mi pare che sia abbastanza letto. Ora lo metterò ai voti.

(La Camera approva.)

Passeremo all'articolo terzo. (*Vedi sopra*)

Su questo articolo il deputato Rossetti propone un'aggiunta.

Dopo le parole dell'articolo *quand'anche fossero tenute in luoghi non aperti al pubblico*, vorrebbe aggiungere: « semprechè tali adunanze ed associazioni rivestano un carattere di permanenza e di periodicità. »

Havvi poi un emendamento del deputato Mathieu, il quale consisterebbe nel sostituire alle parole *associazioni pericolose* queste altre: « associazioni che si manifestassero apertamente pericolose. »

Io credo che prima bisogna votare sull'emendamento Rossetti.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. L'emendamento del deputato Rossetti è un'aggiunta. Conseguentemente si può deliberare sull'articolo, e poi sull'aggiunta.

IL PRESIDENTE. Il sig. Mathieu ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

MATHIEU. L'amendement que j'ai l'honneur de proposer rentre dans l'esprit de celui que votre Commission a cru devoir faire à l'art. 3 du projet de loi. Suivant les termes dans lesquels cet article était conçu, il suffisait que le Ministère jugeât une association, une assemblée, une simple réunion dangereuse à la sûreté de l'État, pour qu'il fût en droit de l'empêcher et de la dissoudre.

La Commission s'est justement effrayée de l'exorbitance d'un pouvoir dont le soupçon seul légitimerait l'usage. Elle a d'abord effacé de l'article les mots *qualunque ne sia il titolo e lo scopo*, et en supprimant ceux-ci *quando le reputi*, elle a voulu établir que pour être empêchée ou dissoute, une réunion de citoyens devrait être *réellement* dangereuse pour la sûreté de l'État. Mon amendement va plus loin; il demande une manifestation quelconque de la *réalité* du danger. Si cette condition n'est pas exigée, je ne vois pas qu'il y ait au fond une différence sérieuse entre la rédaction première de l'article et la rédaction de la Commission. Car l'appréciation du danger serait toujours laissée aux agents du Ministère, et dans ce cas autant vaudrait que la loi le dit franchement.

Messieurs, si, malgré les protestations qui ont retenti dans cette enceinte, protestations que je renouvelle encore, il est décidé que toutes nos libertés doivent être immolées aux craintes ou aux intérêts du pouvoir, donnons-nous au moins quelques garanties contre l'abus possibile, je dirais presque inévitable, d'une loi qui livrera à l'inquisition d'une police ombrageuse jusqu'aux réunions de l'amitié, jusqu'au foyer sacré de la famille.

IL PRESIDENTE. Domanderò se è appoggiato l'emendamento del deputato Mathieu.

(È appoggiato.)

Darò lettura di un nuovo emendamento proposto dal deputato Buffa:

« Pel tempo in cui sarà in vigore questa legge, tutti i circoli politici rimarranno chiusi. »

BUFFA, ministro di agricoltura e commercio. Non ho che poche parole a dire. Non parlerò di circoli politici in genere, giacchè questo darebbe luogo a troppo lunghi ragionamenti, ma solamente ne parlerò in relazione alle circostanze nostre presenti.

Se possano nascere pericoli dai circoli politici in tempo di

guerra, sia prossima sia guerreggiata, i fatti l'hanno dimostrato non solamente altrove, ma anche in Italia: ne abbiamo avuto un esempio nel nostro Stato, in Genova; ne abbiamo avuto un esempio in Venezia e in Sicilia; quindi mi pare che la Camera debba antivenire questi pericoli. Veggo che la legge provvede a che non si trascorra colla stampa; ora è molto più facile il trascorrere in parole, d'onde sorge necessità di freni, almeno non minori.

D'altra parte possiamo noi confidare che le autorità locali sieno tutte egualmente oculate, prudenti, energiche, da poter intimare la chiusura di un circolo precisamente quando comincia a divenire pericoloso, e non prima quando il farlo sarebbe ingiusto, e non dopo quando il chiuderlo sarebbe anche più pericoloso che il lasciarlo aperto? Credo inoltre che l'abbandonare all'arbitrio delle autorità locali la chiusura delle associazioni sia molto più arbitrario che il pronunciare questa chiusura per mezzo dell'autorità legislativa, che è sopra tutte, cioè il Parlamento. Chiudendoli preventivamente per tutto il tempo che avrà vigore la legge, si preclude la strada a tutti quegli arbitrii particolari che potrebbero aver luogo quando si lasciasse questa disposizione alla volontà delle autorità locali.

BRUGLIO. A nome della Commissione debbo dichiarare che è stata presa in considerazione la proposta che venne ora fatta, nella sua qualità di deputato, dall'onorevole signor Buffa; ma la Commissione ha dovuto considerare che due sono le preoccupazioni che si hanno nelle attuali contingenze della patria. Vi hanno coloro che, avendo una fede senza limite nella utilità dell'uso della libertà, in qualunque posizione si trovassero non vorrebbero portare a questa libertà la menoma limitazione, perchè ritengono che il vantaggio sia sempre maggiore del danno. D'altra parte ci sono invece coloro i quali, non avendo una fede altrettanto ferma nella sicurezza delle istituzioni contro gli abusi della libertà, sarebbero disposti, non appena si manifestano occasioni nelle quali le istituzioni possono correre pericolo o per guerra esterna, o per movimento interno, a porre le mani sopra la libertà e a limitarne sommamente l'esercizio. Fra queste due opinioni che si contendono fra loro, la Commissione ha creduto di dover tenere in un giusto mezzo. Da una parte ha creduto che veramente le libertà giovano grandemente ai popoli anche in momenti di commozioni politiche, e non ha potuto ricusarsi di riconoscere che, dopo le sventure ed i disastri dell'ultima guerra, si deve certamente in gran parte all'uso della libertà di associazione il risorgimento dello spirito nazionale, il quale ha in varie parti dello Stato commosse profondamente le popolazioni, eccitandole ad una generosa riscossa.

Per questo non ha creduto opportuno di vietare tutte quelle riunioni le quali continuassero adesso in tempo di guerra quella stessa azione, quella stessa influenza che hanno esercitato durante il tempo del fatale armistizio. Ma per altro la Commissione ha pure riconosciuto che possono queste riunioni, in tempo di guerra esterna e di commozioni interne, essere abusate e diventare pericolose. Laonde, se non ha voluto da una parte chiudere con una misura generale i circoli e le riunioni, ha però dovuto d'altra parte concedere all'autorità politica il diritto di procedere a questa chiusura, ogni qualvolta ne fosse dimostrato il pericolo, e tornasse necessario alla sicurezza interna o esterna dello Stato. Perciò la Commissione persiste nella sua opinione colla redazione da lui proposta.

PIAZZA. Domando la parola per un richiamo al regolamento; il signor presidente non ha ancora domandato se quest'emendamento è appoggiato o no.

IL PRESIDENTE. Chi vuole appoggiare questo emendamento, voglia sorgere.

(È appoggiato.)

BROFFERIO. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha la parola.

BROFFERIO. Combatto l'emendamento del ministro Buffa. So che i circoli politici come tutte le umane istituzioni possono avere la loro parte redarguibile, ma so pure che l'italiano riscatto va loro debitore di forte sostenimento e di magnanimo concorso.

Ci ha detto il signor ministro Buffa che i circoli politici sono dannosi principalmente in tempo di guerra, ed ha citato il circolo di Genova, quello di Sicilia, quello di Venezia; io per verità non ho inteso dal signor ministro che una semplice asserzione. Era a desiderarsi che avesse provato con qualche fatto le allegazioni sue. Si contentò di affermare, ed io starò contento a dichiarare che non sono convinto che i circoli di Genova, di Venezia e di Sicilia abbiano portato nocimento alla guerra. L'entusiasmo del popolo che ha combattuto così valorosamente a Palermo e a Venezia fa prova che i circoli popolari hanno compiuto al loro debito.

E qui mi cade in acconcio di ricordare al signor ministro come anch'egli fosse membro del circolo politico di Torino, e intervenisse alle pubbliche adunanze *in tempo di guerra*, e ci fosse cortese della sua faconda parola.

Sa meglio d'ogni altro il signor ministro come il circolo di Torino coi popolari conforti, colle pubbliche beneficenze, e coll'intervento in campo dei più gagliardi suoi figli concorresse alla santa guerra.

Sa il signor Buffa come al tempo della battaglia di Milano, mentre spargevansi voci funeste e si gridava essere in pericolo la patria, il circolo di Torino sollecitasse dal Ministero la leva in massa, nominasse a suo capo il generale Ramorino, si mettesse alla testa del popolo subalpino e mandasse deputati a Vigevano per concorrere a restaurare le sorti della battaglia.

Questo ha fatto il circolo di Torino; e fece anche di più, inviando alla Camera molti distinti deputati e quasi tutti i distintissimi ministri da cui siamo governati.

Per queste ragioni respingo l'emendamento del signor Buffa, il quale, decretando la morte dei circoli, porterebbe un decreto contro se stesso. (*Applausi dalle gallerie*)

BUFFA, ministro di agricoltura e di commercio. Debbo rettificare alcune delle cose che furono dette dal deputato Brofferio. Io bensì feci parte del circolo di Torino, ma non ho mai pronunciato nessun discorso, almeno parole che si potessero chiamare discorsi, nel circolo di Torino; nondimeno io non mi pento di averne fatto parte. Io credo che ciascuno di noi, dacché la vita politica è aperta in Italia, debba trar profitto dagli avvenimenti varii e far tesoro di esperienza. Che il circolo di Torino abbia prodotto del male io non potrei dirlo; avrà forse prodotto del bene: ma che ci siano dei pericoli nella istituzione dei circoli in tempo di guerra, questo ho detto, e questo mantengo. Altro è affermare che uno o più circoli non abbiano prodotto del male, altro che non possano produrne; e questo è appunto quello che io nego; e poichè possono produrne, bisogna vietare i circoli ora che si è ripigliata la guerra, se egli è vero che noi vogliamo una buona volta farla da uomini, ponendo mano a tutti quei sacrifici di sangue, e di averi, e di libertà (se fa d'uopo) che possono essere necessari all'acquisto dell'indipendenza.

I nostri vecchi Italiani, i quali erano allevati nel seno di repubbliche piccole sì, ma di spiriti più indomiti forse che quelli delle moderne non sono, i nostri vecchi Italiani desi-

deravano un tiranno per salvare l'Italia dal dominio dello straniero; volgevano gli occhi a qualunque parte d'Italia, confidando di trovarvi in esso un salvatore: e noi non faremo sacrificio di una piccolissima parte delle nostre libertà, un sacrificio temporaneo? Io dimando che noi non rinneghiamo questa parte della sapienza dei nostri padri. Quando avremo ottenuto l'indipendenza, credo che ci sarà grato aver fatto per essa questo piccolo sacrificio. Del resto sono persuaso che non sarà un grandissimo sacrificio a nessun buono Italiano il parlare meno quando è tempo di operare. (*Bravo! Bene!*)

MELLANA. La grave ragione addotta dall'onorevole mio amico Buffa in appoggio della sua proposizione, che cioè sia assai più pericoloso il concedere al Governo di conoscere dell'opportunità o necessità di sopprimere alcuni circoli, di quello lo sia il chiuderli tutti per legge per un determinato tempo, giacchè la nazione sopporterà più rassegnata la momentanea cessazione d'una libertà, ove la necessità sia riconosciuta e sancita dai suoi rappresentanti, di quello sia disposta a veder giudice di tanta esorbitanza il potere esecutivo, questa grave ragione, lo ripeto, mi condurrebbe nella sentenza dell'onorevole Buffa quando fosse il caso che la legge che stiamo discutendo di accordare al Ministero dovesse aver forza nell'assenza del Parlamento; giacchè nei gravi avvenimenti che si potrebbero succedere, siccome potrebbe venir caso di dover forse sopprimere tutti i circoli per un determinato tempo, io non vorrei lasciare al Governo questa misura per più titoli pericolosa, e stimerei meno dannoso il farlo piuttosto preventivamente per legge. Ma siccome è detto che questa legge è concessa puramente ove, nel tempo della sua durata, il Parlamento stia riunito, il Parlamento potrà sempre, quando vegga che i circoli siano dannosi, o s'inducano ad addivenir tali e perniciosi pel buon esito della guerra, potrà sempre fare la legge che ora propone l'onorevole Buffa. Ma intanto, siccome i circoli possono essere utili, massime per tener vivo l'entusiasmo nelle provincie, lasciamo ad essi tutta l'azione per giovare alla santa causa, e quando vedremo che essi manchino alle speranze nostre e del paese, allora, pel dovere che ci è imposto di salvare la patria, sapremo e saremo in tempo a scioglierli, stantechè il Parlamento si troverà riunito.

BROFFERIO. Per quanto il signor ministro Buffa non voglia aver pronunciato un eloquente discorso al circolo politico (*Rumori*), sono per me troppo preziose le sue parole, perchè possa come lui dimenticarle; e mi ricordo come, qualche giorno prima che fosse ministro, ci onorasse al circolo di un discorso contro un articolo di giornale, il quale lo aveva ingiustamente provocato. Era un breve ma eloquente discorso, di cui mi ricordo con molta soddisfazione. (*Ilarità e approvazione*)

BUFFA, ministro di agricoltura e di commercio. Non credo si possa chiamare un discorso. Era una mentita a chi mi aveva ingiuriato. (*Bene!*)

BROFFERIO. Era un'eloquente mentita, ma era pure un eloquente discorso. (*Ilarità*)

IL PRESIDENTE. Questo non è parlamentare; non si tratta che dell'utilità o inutilità dei circoli. (*Bravo!*)

BROFFERIO. Ed è appunto per provare l'utilità dei circoli che io rappresento come il signor Buffa ne facesse parte; e non credo con questo di aver fatto offesa al signor ministro, e molto meno di essermi scostato dalle regole parlamentari.

IL PRESIDENTE. Io non voleva dire che avesse fatto torto a chicchessia, solo credeva che cominciasse ad allontanarsi dalla questione.

BROFFERIO. Nelle quistioni politiche è grave ogni incidente, è gravissima persino ogni parola, quando è pronunciata da uomini illustri come il signor ministro, ed avrei torto se i suoi giudizi li lasciassi passare inosservati. (*Bene!*)

I nostri padri antichi, soggiunge il signor Buffa, che si intendevano di repubbliche un poco meglio di alcuni moderni repubblicani, desiderarono persino i tiranni perchè fossero ricondotti l'ordine e la tranquillità.

Sorgano per me a rispondere gli eroi della lega lombarda sorgano i difensori immortali della assediata Firenze, e dicano essi per me al signor ministro se nei loro liberi petti fosse desiderio di tirannide.

Che se pure ha potuto trovarsi in Italia qualche sventurato che invocasse i tiranni, egli fu soddisfatto; e i tiranni hanno insegnato per molti secoli ai suoi figli e ai suoi nipoti quanto costi il sacrificio della libertà, e quanto sia grave la maledizione del dispotismo.

Rispettiamo, o signori, le popolari associazioni, perchè il popolo ha diritto di essere rispettato nelle deliberazioni sue, specialmente quando sono a beneficio della patria.

So anch'io che è tempo di opere più che di parole; ma la parola è opera anch'essa quando provvede al pubblico bene; e se per avventura le opere a cui ci invita il signor Buffa fossero guerriere, mi gode l'animo di accertarlo che non saremo né a lui, né a nessun altro. secondi, quando la patria chiami al campo tutti i suoi figli. (*Applausi*)

BARGNANI. Se i circoli fossero stati dannosi, io sarei il primo ad appoggiare l'emendamento dell'onorevole ministro, sarei il primo a sostenere che si facesse anche questo sacrificio di libertà al bene supremo della patria, l'indipendenza; ma nessuno ammetterà che dai circoli del Piemonte sia venuto danno alla prima guerra; anzitutto dovranno riconoscere che da essi è venuta alla nostra guerra utilità grandissima, siccome quelli che hanno sempre alimentato la fiamma del popolare entusiasmo.

Nemmeno i circoli di Venezia e della Sicilia hanno certamente recato danno alla guerra che si è generalmente combattuta. In Venezia anzi il circolo non ha fatto altro che indirizzare al popolo la sua parola potente di fede e d'affetto, a vivificar quel valore che ha fatto di quella città un santuario di eroi.

Nell'epoca della Convenzione francese, in quell'epoca nella quale si sono conferiti i più grandi e straordinari poteri, e si crearono i memorabili Comitati di difesa generale e di salute pubblica; in quell'epoca nella quale la Francia ha lanciato quattordici armate contro le armi congiurate d'Europa, quattordici armate che operarono prodigi di valore, non si è mai pensato ad impor silenzio ai *clubs*. A nessun cittadino, in mezzo a quella lotta concitata delle opposte fazioni, non venne in animo mai che la parola di *club* potesse tornare dannosa o al paese o alla guerra. Quindi propongo che, infino a che non sia conosciuto e provato alle autorità che i circoli, invece di produrre buoni effetti, furono nocivi all'andamento della cosa pubblica, non debbono essere né sospesi, né soppressi.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

SIOTTO-PINTOR, relatore. Parmi grave difetto nella discussione il combattere proposizioni che non furono mai stabilite, e il trasportare la quistione da un terreno all'altro. Qui non si tratta di vedere se i circoli siano o non siano pericolosi; la quistione sarebbe se i medesimi possono o non possono esserlo. Ora, se il negare che possono esserlo è un negare l'evidenza, anche lo asserire che lo siano tutti è una vera esagerazione. Per la qual cosa, quando la legge permette

di sciogliere le associazioni pericolose alla sicurezza dello Stato, abbiamo già detto tutto che fosse necessario, e siccome senza necessità così senza dritto ci faremmo a colpire i circoli tutti. Colpiremo altrimenti i buoni per reprimere i cattivi, e distruggeremo la certezza del bene per la possibilità del male. Pur troppo l'umana malizia può abusare di tutto; ma se ciò bastasse a legittimare le proibizioni, voi giungereste a proibire le cose più sante. Grave difetto, scrisse il Beccaria, si è questo delle leggi che distruggono per correggere.

BARGNANI. Domando perdono. L'emendamento Buffa tenderebbe a sopprimere i circoli preventivamente, e non ad attendere che la saviezza e la giustizia del potere avesse riconosciuto la loro azione dannosa.

Si stabilirebbe con esso la chiusura di tutti i circoli dello Stato dal principio della guerra fino all'ultimo tiro di cannone.

IL PRESIDENTE. La Camera vuole andare ai voti su quest'aggiunta del deputato Buffa?

Molte voci. Sì! sì!

IL PRESIDENTE. Chi è di sentimento che quest'aggiunta sia adottata, voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Ora viene l'emendamento del deputato Mathieu.

BROGLIO. È appoggiato?

IL PRESIDENTE. Senza dubbio è stato appoggiato.

BROGLIO. Allora domando la parola.

La Commissione non può ammettere questo emendamento, cioè che le riunioni debbano essere evidentemente pericolose.

Il pretendere che il pericolo sia evidente ed aperto sarebbe un andare contro lo scopo stesso della legge, in quanto che qui si ebbero in mira principalmente le associazioni tenute in luoghi non aperti al pubblico, e appunto perchè non sono conosciute dal pubblico, non potrebbe neppure essere aperta o manifesta la natura del loro pericolo, e tuttavia il Ministero, quando per le assunte informazioni le riconoscesse pericolose, deve avere il diritto di farle cessare.

Quindi mi oppongo a che quest'emendamento sia accettato, poichè andrebbe precisamente a distruggere l'intento propostosi dal Ministero e dalla Commissione.

IL PRESIDENTE. Metterò ora ai voti l'emendamento Mathieu, che consiste nel sostituire alla parola *pericolose* quelle che si manifestassero apertamente pericolose.

(Non è adottato.)

Ora viene la volta dell'emendamento del deputato Rossetti.

Il deputato Rossetti ha la parola per isviluppare il suo emendamento.

ROSSETTI. (Leggendo) Se propongo un emendamento, o signori, non è già perchè io approvi la legge nel suo complesso, ma la modificazione recata dall'emendamento medesimo. Anzi se non mi fosse stata ieri troncata la parola, avrei tentato di dimostrare come incostituzionale, ingiusta, eccedente il nostro mandato, pericolosa e non necessaria sia la legge in discussione. Incostituzionale, perchè evidentemente sospensiva dello Statuto. (*Rumori e interruzioni*)

Ingiusta, perchè indeterminata, ambigua, e gravida quindi di soprusi e di arbitrii.

Eccedente il nostro mandato.... (*Nuovi e più forti rumori*)

Alcune voci. È fuori della quistione!

ROSSETTI. Non sono che poche parole. (*Rumori e interruzione*)

IL PRESIDENTE. Invito la Camera a lasciare la parola all'oratore. (*Quindi vòtto a questo soggiunge*): Questo è re-

lativo alla discussione generale e non ha che fare con questo articolo.

ROSSETTI. Io credo che lo sviluppo legittimo del pensiero non sia tenuto in verun confine.

IL PRESIDENTE. Io non gli tolgo la parola. Continui pure; siccome ho avvertito la Camera di lasciare a lui la parola, così avvertito lui a non allontanarsi dalla questione.

ROSSETTI. (*Ripigliando la lettura*) Eccedente il nostro mandato, perchè (lo dirò colle parole profferite nella memorabile seduta del 29 p. p. luglio da uno di quelli stessi ministri che oggi ci propongono la legge) « noi abbiamo dal popolo il mandato di difendere ed applicare lo Statuto, non già di sospenderlo. »

Pericolosa, perchè agevola al potere esecutivo l'occasione ed i mezzi di trasmodare e di mutarsi in assoluto, senza poter essere coattivamente rinviiato dal Parlamento, come appunto ora accade nel regno di Napoli.

Non necessaria, stante l'indole del popolo essenzialmente mansueta e schiva dal parteggiare, stante la concordia dei partiti piena, non da altro in sostanza divisi che dal desiderio più o meno ardente della guerra ora bandita; stante infine l'assenza della parte più giovanile della popolazione da cui assumono carattere e forza le fazioni, cause tutte in forza delle quali bastano agli eventuali mali umori e tumulti le leggi ordinarie, la sorveglianza del popolo e del Parlamento, e quell'inclita guardia nazionale a cui il Re affidava la custodia dell'ordine e di quelle libere istituzioni che ora si vorrebbero sospendere.

Ma dacchè tutto ciò non potei a lungo sviluppare, siami lecito di prendere a mio potere in taluna delle disposizioni parziali del progetto di legge l'intemperanza delle facoltà che si vogliono accordate al Governo.

Della quale intemperanza porge egregio esempio l'articolo appunto di cui ci occupiamo.

La dizione usata in quest'articolo *pericoloso alla sicurezza dello Stato* è una di quelle dizioni che colla loro maleabilità consacrano in chi governa il capriccio e l'arbitrio.

Quando un'associazione o un'adunanza saranno più o meno pericolose? A qual carattere se ne riconoscerà il pericolo?

Su ciò la legge tace perfettamente e lascia quindi alla coscienza dei ministri il giudicarne.

Ora si sa da tutti, e l'esperienza ce lo insegna ogni giorno, come la coscienza sia spesso, e in chi governa non meno che negli altri, traviata, o da fallaci informazioni, o da spirito di partito, o da passioni anche, se si vuole, generose.

Chi biasima rispettosamente, ma liberamente il Governo, chi ne dissente in qualche parte, chi si trova casualmente in conflitto con alcuna delle persone che lo compongono, sino chi osserva un contegno negativo, insomma tutti quelli che non ne secondano o non ne adulano le viste possono, purché adunati od associati, essere ritenuti pericolosi allo Stato, e come tali percossi dalla legge in discussione.

Come salvarci da questo giudizio? come chiamarne in colpa il Ministero che lo avrà emesso? Il Ministero potrà sempre rispondere: la vostra legge concepita in un modo effrene e generico me ne dava diritto.

Importa dunque prestabilire un criterio, una norma, dalla quale sia frenato l'arbitrio di chi governa, e secondo la quale possiamo noi stessi giudicarlo.

Siffatta norma ho l'onore di proporvela nella locuzione: *semprechè rivestano un carattere di permanenza e di periodicità.* Perchè è soltanto in questo modo che le adunanze o le associazioni possono rendersi pericolose, dacchè in questo modo soltanto assumono, per così dire, un'esistenza e una personalità, e possono cospirare sistematicamente a questo

scopo, prendere deliberazioni ed eseguirle, stringere rapporti, disegnare ed attivare mezzi morali, politici e pecuniari.

Qualsiasi altra sorta d'unione o di adunanza, che fortuitamente si forma e fortuitamente si perde, senza passato e senza avvenire, deve poter conservarsi libera dall'azione del Governo. Altrimenti le più innocenti conversazioni, le più pacifiche riunioni, i più ingenui convegni potrebbero cadere sotto la sanzione della legge di cui parlo.

Da siffatte considerazioni parmi abbastanza motivato l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

IL PRESIDENTE. Domando se la Camera intenda appoggiare questo emendamento.

(È appoggiato.)

Se nessuno chiede la parola, io lo metterò ai voti.

BROGLIO. Domando la parola.

Debbo far osservare su questo emendamento che, quando venisse approvato, si aprirebbe un adito largo e facile alla violazione della legge; giacchè troppo agevole sarebbe per chiunque volesse abusare del diritto di riunione o d'associazione il dare a tali riunioni il carattere d'intermittenza, e così farne sparire la periodicità. E quando questa fosse condizione *sine qua non* per legittimare la chiusura della riunione, il Governo si troverebbe disarmato affatto. Per conseguenza la Commissione non può accettare l'emendamento del signor deputato Rossetti.

Voci. Ai voti! ai voti!

ROSSETTI. Se anche quella possibilità cui faceva cenno il deputato Broglio esistesse, sarebbe tutt'al più una difficoltà che incepperebbe il Governo nell'arbitraria sua via; definirebbe sempre più quella norma, mercè la quale vogliamo infrenata l'azione governativa. Quanto maggiori sono gli impacci che lamenta il Governo e la Commissione, tanto più stimeremmo, in questo caso, aver guadagnato nella causa della libertà.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Rossetti. (Non è approvato.)

MARI. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Il deputato Mari ha facoltà di parlare.

MARI. Il diritto di associazione non si può, nè si deve sospendere, ove, come molti preopinanti osservarono, la suprema legge della necessità imperiosamente nol richieda; perocchè quello solo è conveniente e deve farsi che è necessario. Ora, ove si consideri quanto incremento le istituzioni liberali hanno ricevuto e ricevono tuttodì dall'esercizio di questo diritto, si verrà nella contraria sentenza; ed anzichè dichiarare pericolose le adunanze politiche, sarà giuocoforza qualificarle come altrettanti centri di patriottismo, ove s'insegnano la virtù del sacrificio e le sublimi abnegazioni.

Che se, nel primo risorgere degli Italiani alla vita politica, si potè un momento abusarne, ciò avvenne per quell'impeto irrefrenabile sì, ma passeggero, che le novità cagionano nelle moltitudini, piuttosto che per intemperanza di principii e di passioni, come appunto incontra a chi soverchiamente usa del cibo dopo protrato digiuno. Però, ricomposte a breve intervallo le fantasie concitate, e ritornata negli animi la tranquillità del ragionare, le popolari riunioni si misero a guardia della libertà ed indirizzarono il paese ed il Governo verso l'acquisto dell'indipendenza nazionale; la qual cosa merita di essere notata ed osservata da qualunque cittadino si trova a consigliare in questa Camera la patria sua, perchè, venendo a deliberare della salute della patria, posposto ogni altro rispetto, segua quel partito che la salvi e mantenga la libertà. Ed a mantenere la libertà, qual più valido mezzo delle patriottiche riu-

nioni? Non sono desse che hanno chiamato così presto nel nostro cielo la stella della democrazia? E l'attuale Ministero, che nei suoi primi giorni di vita incontrò tanta simpatia nell'universale, non deve forse in parte all'opera delle sue popolari adunanze il suo innalzamento al potere? Con qual fremito di gioia fu salutato allorchè si battezzò democratico e largamente promise? Non è egli vero che in tanta aspettazione i circoli, in generale, si adoperarono ad attutare le passioni, a togliere di mezzo le dubbiezze ed i sospetti, ed a rendere uno il pensiero e concorde il volere di tutti, la guerra allo straniero? Ora che al promettere ha tenuto dietro l'attendere, non ostacoli si ha da aspettarsi il Ministero dalle popolari associazioni, sibbene la più ferma ed energica cooperazione nella magnanima impresa. Bando adunque alla soverchia diffidenza ed alle intempestive paure, che sarebbero segno di debolezza. Surto il Ministero dal popolo, stia col popolo e pel popolo, e le mene dei tristi non prevarranno.

Ma se le popolari adunanze giovarono alla libertà ed al progresso, la sospensione di questo diritto tanto caro ai cittadini metterebbe per lo contrario a grave rischio il Governo. In così grande concitazione di mente il voler comprimere violentemente la libera manifestazione del pensiero potrebbe per avventura partorire un effetto del tutto opposto a quello che si propone il Ministero.

Tutti sanno che la Francia fu condotta a compiere una rivoluzione perchè si vollero impedire i banchetti riformisti. Non crede egli il Ministero che quegli uomini di cui dimostra avere la gran paura sapranno trovar modo di suscitargli più gravi imbarazzi di quelli che derivar possono dalle popolari adunanze? Del resto io non crederò che in tali riunioni si nascondano i veri nemici d'Italia. Chi mostra la fronte ed al cospetto della nazione parla franche parole, può errare, ma non tradisce. I traditori ed i vili è mestieri cercarli nelle notturne congreghe, ove si patteggia e si vende a vil mercato la patria.

Se non che io voglio anche concedere che per avventatezza d'opinioni possano i circoli trasmodare per modo da uscire dalla sfera di azione che la legge circoscrive, e recar nocimento alla cosa pubblica. Per tali emergenze non si è il Ministero riserbata la facoltà di far visite domiciliari, di far procedere ad arresti personali e di impedire che si tengano in luoghi pubblici discorsi pericolosi alla sicurezza dello Stato? Con questi poteri eccezionali gli uomini che più esercitano influenza sulle moltitudini congregate possono ad un cenno essere colpiti, senza che per questo si abbia a cedere inutilmente il diritto d'associazione.

A ciò s'aggiunge che il popolo, venendo a conoscere nell'arrestato una persona pernicioso alla pubblica tranquillità, cambierebbe in disprezzo l'ammirazione, e l'idolo sarebbe rovesciato dall'altare, ove dianzi era collocato. Ricorderò per ultimo essere in questi Stati così vivo l'amore alle acquistate istituzioni, così radicata la riconoscenza al principe, che per la seconda volta ha imbrandita la spada contro l'austriaco ladrone, che darebbe prova di poco senno colui che volesse, non dirò tumultuare, ma solo lanciare in mezzo parole di diffidenza e di sconforto.

Le sopra allegare ragioni hanno per me tanta forza da indurmi a proporre alla Camera la totale soppressione del terzo articolo, non solo perchè lede il diritto d'associazione, ma anche perchè sospende uno dei più validi appoggi delle liberali istituzioni.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo terzo, che è così concepito:

« È pure data facoltà al Governo d'impedire e di sciogliere

le riunioni, adunanze, associazioni pericolose alla sicurezza dello Stato, quand'anche fossero tenute in luoghi non aperti al pubblico. »

(La Camera approva.)

Ora mi farò a dar lettura dell'articolo quarto:

« Durante lo stesso termine è vietato di pubblicare, per via della stampa o di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre il pensiero, qualunque notizia riguardante l'esercito o l'andamento della guerra, salvo quando si tratti di notizie la di cui autenticità sia previamente riconosciuta dall'autorità, cui il Governo affiderà siffatto incarico, od esse trovinsi già inserite nel giornale ufficiale o nei bollettini ufficiali del campo. »

« Lo stesso divieto avrà luogo per gli scritti e discorsi pubblici tendenti a diffondere sulle cose militari e politiche dello Stato notizie che, gettando lo spavento nelle famiglie, o provocando ingannevoli speranze, possono compromettere la pubblica tranquillità. »

Il deputato Reta ha proposto a questo articolo un emendamento concepito nei termini seguenti:

« Durante lo stesso termine è vietato di pubblicare per via della stampa o di qualsiasi artificio atto a riprodurre il pensiero qualunque notizia riguardante l'esercito o l'andamento della guerra, se non dopo di averne ottenuta preventiva licenza dalle autorità cui il Governo affiderà siffatto incarico, o che esse trovinsi già inserite nel giornale ufficiale e nei bollettini del campo. »

Il deputato Reta ha la parola per isviluppare il suo emendamento.

RETA. I migliori giureconsulti antichi e moderni si accordano nel raccomandare al legislatore la chiarezza e la precisione nel testo della legge.

L'arbitrio, i litigi e le cavillazioni, pasto d'ingordi curiali e rovina di numerose famiglie, prendono origine ed alimento dalle leggi che dan luogo ad ambigue interpretazioni.

Ciò premesso, e riguardo all'art. 4° in discussione, vi prego, o signori, di volervi mettere un momento nei panni di un povero giornalista, il quale è costretto ad ammanire a' suoi lettori il pane di quotidiane notizie. Come potrà egli pubblicare un articolo teorico ed utilissimo che riguardi la guerra, senza temere che le autorità lo convengano al loro tribunale per dichiarargli ch'esso è contrario al suo buon andamento e passivo quindi delle penalità decretate dalla legge? Oppure, se il giornalista per esonerarsi di ogni responsabilità lo comunicasse prima alla Commissione, non potrebbe questa rimandarlo col pretesto che l'art. 4° della legge non le consente altra facoltà che quella di pronunziare sull'autenticità delle notizie che riguardano la guerra?

Perchè badate, o signori, che il testo della legge è esplicito. Esso parlò solamente di notizie, per licenziare le quali è istituita una Commissione che deve preventivamente sentenziare se sieno o non sieno autentiche.

Ma quando si tratta di notizie *sull'andamento della guerra*, quella parola equivale ancora grammaticalmente a nozioni, ad esplicazioni, a schiarimenti, e su questi l'autorità non può pronunziare una sentenza che si fondi sull'autenticità, dacchè, quantunque dannosi al buon andamento della guerra medesima, potrebbero essere autentici, semprechè fossero desunti letteralmente da qualche autore.

Da una parte adunque la legge istituisce un tribunale di censura preventiva colla semplice competenza di pronunziare circa ai fatti sulla cui autenticità cadesse contestazione. Dall'altra vieta espressamente di pubblicare notizie, o nozioni, o schiarimenti che abbiano rapporto all'andamento della

guerra; e in questo caso la legge, non ammettendo censura preventiva, stabilisce solamente le pene da cui può essere colpito l'autore o editore di uno scritto che, trattando di guerra, non andasse a sangue dell'autorità. Qui la legge è repressiva, e l'arbitrio dell'autorità determina i reati.

Signori, con questo pugnale sospeso sul capo, vi prometto che un povero giornalista si periterà perfino di pubblicare le variazioni semplicemente meteorologiche che succederanno nel campo, temendo che esse possano essere incriminate da un'autorità più amica del sole che della pioggia. Ma qui taluno vorrà forse osservarmi che la Camera già rigettava la proposizione Longoni. Senonchè io gli potrei rispondere che, altro è un'apposita legge di censura preventiva, altro una semplice disposizione a tempo e colla clausola che cessi collo scioglimento o la prorogazione delle Camere una disposizione favorevole alla libertà dello scrittore, a fronte della penalità di cui si vede minacciato dall'articolo 7 di questa legge: una disposizione necessaria, perchè coordinata con tutti gli articoli della legge medesima.

In quanto all'aggiunta e nei bollettini ufficiali del campo, non credo doversi spendere molte parole per dimostrarne l'utilità. Le notizie del campo giungono il mattino, e quando son liete il Governo si affretta di diffonderle per pubblico conforto. Ora perchè non potranno esse venir riprodotte dai giornali che partono nelle ore antimeridiane per Genova? Perchè ne dovranno essere private le altre provincie d'Italia, a cui non andrebbe il listino, sibbene i nostri giornali?

Fondato su queste gravi considerazioni, io appoggio il mio emendamento.

IL PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Reta è appoggiato.

(È appoggiato)

La parola è al deputato Brofferio.

BROFFERIO. Ho chiesto la parola per combattere l'emendamento del deputato Reta, e tutto intero l'articolo.

Io trovo nello Statuto all'art. 56 le seguenti disposizioni:

« Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa Sessione. »

Sono pochi giorni che il deputato Longoni proponeva alla Camera questo stesso progetto di legge, che ora si sottopone alla discussione vostra; io credo che nessuno vorrà fare diversità fra un progetto di legge che venga presentato dal ministro ed un progetto di legge che venga presentato da un deputato; la cosa è la stessa, e lo Statuto non fa diversità. Io credo che non si vorrà neppure osservare che questo articolo si trovi incorporato in un complesso di altre leggi, e che invece il capitano Longoni la proponesse isolatamente, perchè da ciò non conseguirebbe che questo medesimo progetto non sia stato presentato, discusso negli uffizi, discusso nella Camera e rigettato.

A tenore adunque dello Statuto domando la soppressione di tutto l'art. 4°.

SIOTTO-PINTOR, relatore. Ad agevolare la risposta alle difficoltà addotte dall'onorevole deputato Brofferio, anzi tutto il progetto presentato dal deputato Longoni non fu discusso, non ebbe la presa in considerazione.....

BROFFERIO. Ma fu discusso negli uffizi e nella Camera...

Varie voci. No! no! no!

VIOVA. Agli uffizi passò per semplice lettura....

BROFFERIO. Se mi lasciano parlare farò la storia di questo progetto.

Fu deposto sul banco del presidente il progetto del depu-

tato Longoni, poi il presidente lo ha trasmesso agli uffizi, i quali certo non ne autorizzarono ciecamente la lettura.

Una voce. Questo è diverso.

BROFFERIO. Dopo l'approvazione degli uffizi il progetto fu letto dal signor presidente, poi fu svolto dal proponente, poi fu appoggiato, poi si è discusso se doveva esser preso in considerazione; e dopo tutte queste formalità e discussioni la Camera ha deciso che non si poteva prendere in considerazione. Io domando se questo non si chiami rigettare un progetto di legge.

MELLANA. La narrativa dell'onorevole Brofferio è chiara ed esatta, ma non compiuta; se mi permette la compirò io stesso, ed aggiungerò che, quando una proposta di legge viene presa in considerazione, essa ritorna agli uffizi, i quali dopo discussione nominano un commissario per ciaschedun uffizio; i commissarii riuniti, dopo discussione, nominano un relatore, il quale, a norma del voto da essa espresso, muta o conserva la proposta, e ne adduce le ragioni alla Camera, la quale passa, dopo che il rapporto è stato stampato e distribuito, alla disamina definitiva della proposta di legge, e quindi, o la sanziona quale fu presentata o modificata, o la rigetta. Dimando ora al signor Brofferio, se tutto ciò sia successo per la proposta del nostro onorevole collega Longoni, la quale ebbe solo l'onore della prima lettura. E credo che la Camera in allora non approfondì nel suo merito la proposta, ma solo ritenne che non era opportuno l'occuparsene, stantechè la guerra non era ancora ricominciata. Ciò ho voluto notare solo per rettificare i fatti.

SIOTTO-PINTOR, relatore. Farò osservare in primo luogo all'onorevole deputato Brofferio che la legge proposta dal signor Longoni non fu rigettata assolutamente. Essa non fu presa in considerazione, e son due cose assai diverse. Mancava allora l'opportunità, che oggi non solamente abbiamo, ma è diventata necessità. Dopo di che io gli dirò in secondo luogo, che quella stessa necessità che ci obbliga a passare sopra di cosa più grave può benissimo farci passare anche sopra di questa.

BROGLIO. Aveva domandato la parola a proposito dell'emendamento dell'onorevole signor Reta all'art. 4°, il quale vorrebbe che non fosse lecito ai giornalisti di pubblicare notizie riguardanti l'esercito o l'andamento della guerra, se non dopo averne ottenuta la licenza da un'autorità a ciò destinata. Egli diceva che i giornalisti si sarebbero trovati in una posizione estremamente pericolosa, in quanto che, volendo pubblicare articoli teorici, che potrebbero tornare utilissimi, sull'andamento della guerra, avrebbero sempre dubitato che questi articoli fossero poi trovati pericolosi e cadessero sotto la repressione del presente articolo di legge.

Io farò osservare all'onorevole signor Reta che la Commissione anche in questo è partita da quegli stessi principii che poc'anzi metteva innanzi a proposito delle associazioni.

Anche qui, ove si parla di libertà di stampa, ci sono le opinioni eccessive in un senso e nell'altro; di chi teme troppo l'abuso e di chi ha ogni fiducia nell'esercizio liberissimo delle istituzioni nostre.

La Commissione ha creduto di tenersi fra due, cioè di non impedire qualunque articolo riguardante l'andamento della guerra, in quanto che, adottando un tale sistema, avrebbe temuto di eccedere troppo nella censura; ma bensì di vietar solo la pubblicazione di qualunque notizia riguardante l'esercito o l'andamento della guerra, finchè non ne sia riconosciuta l'autenticità. Ora se l'articolo, nell'ipotesi dell'onorevole signor Reta, è meramente teorico e non si appoggia sopra alcun fatto reale dell'esercito nostro, egli è evi-

dente che non può cadere sotto la repressione minacciata dalla legge; ma se le teorie fossero appoggiate a fatti, e se si deducessero delle regole da notizie positive, allora bisognerebbe che almeno queste notizie fossero autentiche, ossia che le autorità ne avessero riconosciuto la verità, le avessero già inserite nel giornale ufficiale. Per questo noi crediamo che la Commissione abbia opportunamente provveduto e all'eccesso da una parte e alla troppa timidità dall'altra.

Per quanto poi concerne i bollettini ufficiali, non ci può essere difficoltà alcuna a che questi sieno riprodotti, perchè noi crediamo che un bollettino emanato dall'autorità faccia veramente parte del giornale ufficiale. Io credo quindi che nulla osti a che sia stabilito in modo espresso mediante l'adozione di quest'ultima parte dell'emendamento Reta.

NINO. Ho domandato la parola per la soppressione dell'intero articolo.

La Camera, come diceva l'avvocato Brofferio, rigettava, non sono molti giorni, la legge proposta dal deputato Longoni, che tendeva ad impedire la pubblicità della stampa per quanto riflettesse le operazioni dell'esercito. Io, che in allora sorgeva tra i primi a combattere questa proposta, credo debito mio di proporre la soppressione dell'intero articolo per mettere in parte la legge che si discute in conformità delle nostre libere istituzioni, e per far sì che la Camera non venga in contraddizione con se medesima.

Ma perchè io riprovo gli articoli riguardanti la stampa, questo non fa ch'io approvi quegli altri articoli che colpiscono la libertà individuale, il diritto d'associazione. Colgo anzi questo momento per protestare contro tutta la legge, perchè non amo affatto le alterazioni, benchè momentanee, delle nostre franchigie, le quali nelle società politiche sono tali infermità che possono portar seco la paralisi delle membra e la morte.

Dico queste brevi parole, perchè parmi che abbastanza ne abbia dette l'avvocato Brofferio. Rispetto ai timori del Ministero sulla pubblicità della stampa, aveva abbastanza provveduto l'editto del 26 marzo, al capo quarto, articolo 23, ove dice: « saranno puniti colle stesse pene; » cioè le pene sono indicate nell'articolo 19 « colla pena del carcere estensibile a due anni, e con multa non minore di lire duemila, e non maggiore di lire tremila, come chi si rende colpevole verso la persona del Re e reale famiglia e dei principi del sangue. » Sicchè la legge aveva abbastanza provveduto per questi casi.

Continuo la lettura dell'articolo citato, onde si veda dall'insieme lo spirito della legge :

« Saranno puniti colla stessa pena coloro che divulgassero scritti che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo; » questo è l'articolo 23 sulla legge della stampa.

Ora, quale è lo scopo che si propone il Ministero? Se è di troncare le relazioni che possono nuocere alla causa italiana, le fazioni segrete, tutto ciò insomma che possa giovare direttamente ai nemici dello Stato, in quest'articolo è abbastanza espresso il pensiero del Ministero; quindi io prego la Camera a pensar bene su quanto esposi, ed a rigettare quell'articolo che io credo inutile, perchè la legge ha già abbastanza provveduto.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. È già stato osservato che la legge Longoni non è stata reietta, solo si è rifiutato dalla Camera di prenderla in considerazione. Quando una legge si è presa in considerazione, è allora che si tratta poi di approvarla o di rigettarla. La discussione preliminare che si fa per prendere o no in considerazione non è tale, non presenta quella garanzia di maturità per cui si possa trarre dalla

decisione negativa un motivo di esclusione perpetua, almeno per l'intera Sessione.

Dopo la presa in considerazione di una legge, la si discute formalmente negli uffici, si nomina una Commissione per esaminarla e poi riferirla; e quando dopo tutte queste formalità la Camera rigetta una legge, allora conviene che non la si possa più riprodurre.

Non è neanche il caso di discutere ulteriormente questa questione, perchè realmente non havvi identità tra la proposta Longoni e l'attuale. La legge attuale ha uno scopo affatto diverso; qui si tratta unicamente di far sì che non si diano delle notizie le quali non sieno autentiche, si spaccino notizie che forse saranno inventate dai nostri nemici stessi, incerti sospetti che forse talvolta saranno sparsi dai nostri nemici stessi. Certo importa sommamente che le notizie sieno esatte. In quanto alla verità, non temiamo che si conosca, che si dica pure tutto ciò che è vero; ma può essere pericoloso lo spandere notizie false. Ora, come quelle non autentiche possono talvolta essere false ed astutamente inventate, perciò si toglie la strada a questo modo di spandere notizie, si vuole che le notizie sieno autentiche. Per giudicare poi se le notizie sieno autentiche, si è cercato questo mezzo, o di richiedere che l'autorità ne accerti preventivamente l'autenticità, oppure che siano già riferite nella gazzetta ufficiale o nei bollettini ufficiali, come diceva uno dei preopinanti.

Qui dunque non è la legge Longoni; è una legge diversa, è concepita in termini diversi; cosicchè, quando anche la legge Longoni fosse stata reietta, il che non è, non vi sarebbe nessun ostacolo di accettare la legge attuale.

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Chiò.

BROGLIO. Dimanderei la parola per una mozione d'ordine.

Io pregherei il signor presidente di mantenere la discussione per ora solamente sull'emendamento Reta, perchè altrimenti, se si intreccia la questione, non se ne potrà venire a capo; per questo io mi era limitato appunto a parlare dell'emendamento Reta.

IL PRESIDENTE. Non ho potuto separare la discussione.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. La parola è al signor ministro.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Le considerazioni che io toccava poc'anzi si applicano all'emendamento del deputato Reta. Quando si tratta unicamente di notizie e si indica allo scrittore, al giornalista la sorgente da cui potrà aver notizie autentiche, egli non corre nessun rischio

Non si tratta qui di apprezzare il merito di un ragionamento, bensì di conoscere i fatti; se i fatti si sono provati, si ripetano pure, nessuno vi osta; se non sono autentici, come potrebbero essere falsi, non si ammette la pubblicazione.

RANCO. La Camera consentendo a sospendere la più preziosa delle guarentigie costituzionali, qual è la libertà individuale, sembra naturale che non dovrebbe ora trovare opposizione il freno da imporsi alla stampa. Io non avrei, dal canto mio, difficoltà di aderirvi, se il beneficio che se ne spera corrispondesse veramente all'importanza del sacrificio. Io sarò nell'errore, ma mi pare che i benefici sperati siano piuttosto che reali illusorii, e dannosa la legge con cui è enunciata.

Qual è il fine che si propone la legge? Quella di impedire la pubblicità di quelle notizie che possono dar lume al nostro nemico, svelargli le mosse dell'esercito nostro; quello di impedire che si diffondano notizie che, suscitando timori nel pubblico, possono compromettere la pubblica tranquillità.

Se questo solo fosse lo scopo della legge, io non temerei, nelle contingenze presenti, di accoglierla; ma essa dice che è vietato di pubblicare notizie riguardanti l'esercito o l'andamento della guerra.

Bisogna confessare che la legge in questo non si esprime chiaramente e sta troppo sulle generali, tendendo, direi, per analogia o per illazione a vietare financo le censure meritate; giacchè anche la censura di atti nascosti è notizia.

Non si verrebbe in tal modo a togliere uno dei freni più potenti a quegli uomini che andassero di traverso? Non verrebbero a mancare al Governo i consigli o rivelazioni preziose?

Supponete che un militare, o per incapacità, o per mal volere, o per altro, compromettesse il successo di una battaglia; supponete che per un caso fortunato venisse a cognizione di un cittadino tal fatto dal quale dipendesse il buono o cattivo esito di una fazione militare. Mi si dirà che il Governo accetterebbe privatamente la confidenza del cittadino; ma noi sappiamo che molti ripugnano dalle private confidenze.

Supponete ancora (caso non tanto raro) che un militare manifestamente colpevole, senza una molestia al mondo, fosse lasciato stare nelle file dell'esercito. Ma qual è il cittadino che non vorrebbe aver cento voci per intronare gli orecchi al Governo e ricordargli il suo dovere? E se non potrà alzare la voce per dire a chi ha male operato: « tu hai male operato; » se il dirlo sarà considerato delitto; se la sollecitudine che si mostrerebbe in tal guisa per l'esercito sarà convertita in tentativo di demoralizzazione, la legge non è più giusta, ma assume l'aspetto di tirannia.

Non è egli evidente che, se la legge fosse accettata in questi termini, si capovolgerebbe il significato del bene o del male? Non è egli evidente che la stampa, sentinella avanzata, e il cui ufficio più nobile e più utile si è quello di svelare gli abusi e le colpe di chi siede in alto e in basso, sarebbe radicalmente distrutto allora appunto che più è cresciuto il bisogno della sua vigilanza?

Se in tempi straordinari di passione e di partito la stampa può tornar nociva o d'impaccio ad un Governo che vuole lealmente il bene, e può tornar giovevole di restringerla momentaneamente, questo non va fatto che nei limiti della strettissima necessità. In tempo di guerra poi io sono d'avviso che, invece di togliere questa preziosa guarentigia, anche i Governi assoluti dovrebbero inventarla.

O la guerra si fa sul serio e si vuol condurre a buon fine, o non si vuole. Gli uomini che vi presiedono sono capaci o non lo sono. Se sono capaci, avranno caro che la stampa parli di loro, perchè non ne parlerà che bene; se sono incapaci, sarà sempre utile ch'essi sappiano che il paese li sorveglia. Chi non teme di vedere divulgate le proprie magagne non cerca di correggersi, e la stampa sola può correggere. Ora volete voi che sia assicurata l'impunità a chi non facesse il suo dovere?

Dirò di più: quanto maggiori fossero le mancanze commesse, è naturale che tanto viemaggiormente sia desiderato che si taccia. Ora voi considerate se questo può convenirvi e se coll'impor silenzio si può salvare qualche cosa.

E quando voi avrete comminato per legge tutte le pene possibili ai trasgressori, potrete costringere egualmente i magistrati ad applicarle se un giornalista non può in coscienza essere ai loro occhi colpevole, sebbene l'accusa sia giusta secondo la legge? E potrete voi convertire in delitto ciò che non lo sarà mai?

Del resto, quand'anche la stampa fosse obbligata al silenzio, credete voi di aver raggiunto lo scopo? Non parlo del timore

che sian fatte conoscere al nemico le mosse dell'esercito. Se questo timore fosse manifestato sul serio, farebbe ridere: e non giova ch'io ve ne dimostri l'impossibilità. Ben vi dirò che quello che si vorrebbe evitare imbrigliando la stampa sarebbe interamente illusorio per un altro verso. Potrete voi impedire le interpellazioni ed i discorsi di questa Camera? Discorsi ed interpellanze che sarebbero tosto riprodotte con tanta maggiore avidità quanto maggiore è il divieto di parlare.

Io voto adunque contro l'articolo come è modificato, imperocchè, ridotto qual è, egli è esorbitante non solo, ma in certo qual modo ingiurioso all'esercito stesso. Dico ingiurioso all'esercito perchè, col legare la lingua, si verrebbe implicitamente a riconoscere che l'esercito abbia bisogno di essere dichiarato eccellente per pubblico decreto. Il nostro esercito è valoroso perchè lo è, non perchè noi lo dichiariamo; egli non teme e non può temere il giudicato di chicchessia. Io sono persuaso che, se l'esercito fosse chiamato a dare il suo avviso, unanimemente voterebbe contro l'articolo. Da questo lato io credo pertanto che la legge è inutile o pernicioso.

Rimarrebbe a considerarla dall'altro, che possa cioè essere sfruttata la libera stampa dagli interni nemici. E qui riconosco che qualche cosa è da farsi, ma nei confini della necessità. Io penso in conseguenza che, ove la legge diventasse esclusivamente repressiva, noi avremmo raggiunto lo scopo. Invece di proibire la stampa di ogni notizia che non sia ufficialmente riconosciuta, io vorrei soltanto proibire la stampa dei fogli volanti, e sottoporre i giornali ad un procedimento criminale ogni volta che le notizie pubblicate, oltre al non esser vere, fossero ingiuriose o per l'esercito o per individui dell'esercito.

CHIO. Io voleva fare una semplice osservazione sotto il punto di vista dell'obbligo che ci corre di attenerci nelle nostre deliberazioni alle forme parlamentari prescritte dallo Statuto.

L'onorevole deputato Brofferio trovava l'articolo 4 del presente progetto ripugnante coll'articolo 56 dello Statuto. In questo proposito io non posso consentire colla sentenza dell'onorevole preopinante.

L'articolo 56 dello Statuto parla dei progetti di legge che sono rigettati dalla Camera, e riprodotti nel campo della discussione nella stessa Legislatura, conservando il loro stesso nome od almeno il loro fondo. Ma ora si tratta di una legge di pubblica sicurezza, e non più di una legge relativa soltanto alla stampa, come quella proposta dal deputato Longoni. Se quest'ultima presa in sé sotto l'impero di circostanze diverse dalle presenti non parve opportuna, la sua idea associata ai diversi concetti che formano l'essenza del progetto attuale di legge può diventar opportunissima ed utilissima.

Quindi noi non manchiamo alle forme parlamentari prendendola in considerazione in un progetto di legge il quale ha uno scopo ben più esteso che non è quello a cui mirava il deputato Longoni. Questo è quello che io intendeva di rispondere al deputato Brofferio, per dimostrare come nel votare l'articolo 4 del progetto di legge che discutiamo non ci scostiamo per nulla da quanto è disposto dall'articolo 56 dello Statuto.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Io farei una sola osservazione in aggiunta a tutte quelle che furon fatte per rimuovere l'ostacolo che si vorrebbe opporre, perchè non fu preso in considerazione il progetto di legge del deputato Longoni. Questo ostacolo a mio credere non sussiste in modo alcuno. Che cosa ha deciso la Camera in quella circostanza?

Ha deciso semplicemente che non poteva essere preso in considerazione quel progetto.

Ora, basta che non si tratti di prendere in considerazione il progetto di legge, perchè le proposizioni che si fanno dal Governo non sieno soggette, giusta le prescrizioni del regolamento, alle necessità di essere prese in considerazione. Dunque in quella decisione della Camera non può incontrare ostacolo.

BARGNANI. Che la stampa sia palladio della libertà, che noi siamo sacerdoti e guardiani di quella libertà (*Rumori*), è un sentimento profondamente radicato nel cuore di tutti.

Io farò soltanto un appello alla vostra giustizia ed alla vostra riconoscenza. Domanderò in che cosa la stampa abbia fatto danno alla prima guerra. (*Rumori prolungati*) Ha essa avuto mai una sola rivelazione imprudente che compromettesse l'azione militare preannunciandone i piani strategici? Ha mai profferta una parola sola che non fosse di lode ai combattenti? Le sue pagine non furono tutte di eccitamento, d'entusiasmo, di fede? Ed anche ne' giorni degli ultimi disastri, allorché appunto si voleva lanciare una tanto ingiusta calunnia contro l'esercito, io vi domando se il valore dei nostri soldati abbia trovato più valido baluardo della voce dei

nostri giornali. E vi domanderò poi se dietro questi fatti vi sarebbe non riconoscenza, ma giustizia a lanciare contro di esse un anticipato voto di sfiducia.

Quindi io crederei che si potesse fare a questa legge un emendamento simile a quello che è stato proposto or ora dall'onorevole deputato Ranco.

MELLANA. Pregherei il presidente ad avvertire i signori deputati che escòno che la Camera è aggiornata.

Molte voci. No! no!

RINVIO DELLA TORNATA ALLE 8 DI SERA.

IL PRESIDENTE. Vedendo che vi è dubbio su questa proposta, interrogherò la Camera se intenda rimandare la discussione alle ore 8 di questa sera.

Chi è di sentimento di riunirsi questa sera alle 8, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera decide di riunirsi questa sera alle 8.)

La seduta è sospesa alle 5 e 20 minuti.

TORNATA DELLA SERA DEL 20 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Presentazione d'un progetto di legge del deputato Ceppi — Appello nominale — Continuazione della discussione e adozione del progetto di legge di pubblica sicurezza.*

La seduta è ripresa alle otto e mezzo di sera.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO CEPPI.

IL PRESIDENTE. Il deputato Ceppi ha presentato un progetto di legge, che verrà dispensato agli uffici.

APPELLO NOMINALE.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Mancano i seguenti deputati):

Arese — Balbo — Berruti — Bertini G. M. — Bianchi Gio-

vini — Boncompagni — Cadorna Carlo — Cannas — D'Aze-
glio — Defey — Fois — Gioberti — Griffa — Iosti — Mar-
tinet — Mollard — Re — Simonetta — Spalla — Valerio L.
— Tuveri — Zumaglini.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL PRESIDENTE. Questa mane abbiamo lasciata la discussione sull'emendamento del deputato Reta all'articolo 4. Rammenterò alla Camera che il deputato Bargnani avea pure fatto un emendamento all'articolo medesimo, e lo ha sviluppato, senza però formularlo per iscritto, o almeno senza rimmetterlo alla Presidenza.